Fondazione di previdenza del personale della Planzer Transport SA

Regolamento previdenziale di base

Indice

Termi	ni utilizzati	1
1.1	Nome e scopo	3
Art. 1	Nome	3
Art. 2 Art. 3	Scopo Posizione verso la LPP	3
1.2	Obbligo assicurativo	3
Art. 4	Personale soggetto all'obbligo assicurativo	3
Art. 5 Art. 6	Inizio della copertura assicurativa Fine della protezione assicurativa	4 4
Art. 7	Esame dello stato di salute	4
Art. 8	Congedo non pagato	5
Art. 9 Art. 9a	Proseguimento della protezione assicurativa in caso di riduzione del salario annuo Proseguimento della protezione assicurativa in caso di disdetta del rapporto di lavoro	5 5
1.3	Basi di valutazione e definizioni di età	6
Art. 10	Salario annuo	6
Art. 11	Deduzione di coordinamento	7
Art. 12 Art. 13	Salario assicurato Calcolo dell'età determinante	7 7
Art. 14	Età di riferimento	7
1.4	Finanziamento del conto risparmio	8
Art. 15	Obbligo contributivo	8
Art. 16	Esenzione dal versamento dei contributi	8
Art. 17 Art. 18	Ammontare dei contributi Prestazioni di libero passaggio apportate al momento dell'affiliazione alla PVSP	9
Art. 19	Riscatto volontario / Rimborso di prelievi anticipati	9
Art. 20	Conto risparmio della persona assicurata	10
Art. 21 Art. 22	Conto risparmio di un beneficiario di una rendita d'invalidità Tasso d'interesse per il conto risparmio	10 11
1.5	Prestazioni	12
Art. 23	Panoramica delle prestazioni	12
	·	
1.5.1	Prestazioni di vecchiaia	12
Art. 24	Rendita di vecchiaia	12
Art. 25 Art. 26	Capitale di vecchiaia Pensionamento parziale	13 13
Art. 27	Rendita per figli di pensionati	14
1.5.2	Prestazioni di invalidità	14
Art. 28	Rendita d'invalidità	14
Art. 29	Rendita per figli d'invalidi	15
1.5.3	Prestazioni per superstiti	15
Art. 30	Rendita per coniugi	15
Art. 31	Rendita per conviventi Rendita per coniugi divorziati	16 17
Art. 32 Art. 33	Rendita per orfani	17
Art. 34	Capitale di decesso	17
1.6	Conto 58+ per il prefinanziamento del pensionamento anticipato	18
Art. 35	Apertura di un conto 58+	18
Art. 36	Riscatto volontario delle prestazioni previdenziali sul conto 58+	18
Art. 37 Art. 38	Conto 58+ di una persona assicurata Conto 58+ di una persona assicurata invalida	19 19
Art. 39	Tasso d'interesse applicato al conto 58+	19
Art. 40	Utilizzo del conto 58+	19

1.7	Uscita	20
Art. 41 Art. 42 Art. 43	Premesse Ammontare della prestazione d'uscita Utilizzo della prestazione d'uscita	20 20 20
1.8	Coordinamento delle prestazioni e prestazioni anticipate	21
Art. 44	Coordinamento delle prestazioni	21
Art. 45	Garanzia delle prestazioni e delle prestazioni anticipate	22
1.9	Disposizioni di pagamento	23
Art. 46	Disposizioni di pagamento	23
1.10	Adeguamento delle rendite correnti	23
Art. 47	Adeguamento delle rendite correnti	23
1.11	Divorzio e finanziamento della proprietà d'abitazione	23
Art. 48	Compensazione della previdenza in caso di divorzio	23
Art. 49	Prelievo anticipato o costituzione di pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazione	24
2	Misure in caso di sotto-copertura, liquidazione parziale	25
Art. 50	Misure in caso di sotto-copertura	25
Art. 51 Art. 52	Accantonamenti Liquidazione parziale	26 26
3	Obbligo di informazione e di notifica	26
Art. 53	Obbligo di informazione della PVSP	26
Art. 54	Obbligo di informazione e di notifica della persona assicurata	26
Art. 55	Protezione dei dati	27
4	Disposizioni transitorie e finali	27
Art. 56	Disposizioni transitorie	27
Art. 57 Art. 58	Disposizioni transitorie relative al diritto a rendite Applicazione e modifica del regolamento	28 28
Art. 59	Controversie	28
Art. 60	Entrata in vigore	28
5	Allegati	29
A1	Ammontare dei contributi in percentuale del salario assicurato	29
A2	Riscatto volontario di prestazioni previdenziali sul conto di risparmio	30
A3 A4	Tasso di conversione per diverse età di pensionamento Riscatto volontario di prestazioni previdenziali sul conto 58+	31 32
		52

Termini utilizzati

Al Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità

Avere di vecchiaia II saldo a credito della persona assicurata sul conto di risparmio, costituito

dal saldo del risparmio ai sensi della LPP e dal saldo del risparmio della

previdenza sovra-obbligatoria.

Avere di vecchiaia LPP Avere della persona assicurata sul conto di risparmio, formato ai sensi

delle prescrizioni minime di legge

Avere di vecchiaia sovra-

obbligatorio

Avere della persona assicurata sul conto di risparmio, formato da contributi

che eccedono le prescrizioni minime di legge

AVS Assicurazione vecchiaia e superstiti

Beneficiari di rendite Tutte le persone che percepiscono una rendita dalla PVSP
Beneficiari di rendite d'invalidità Persone che ricevono dalla PVSP una rendita d'invalidità
Beneficiari di rendite di vecchiaia Persone che ricevono dalla PVSP una rendita di vecchiaia

Caso previdenziale Gli eventi assicurati età, invalidità e morte

CCS Codice civile svizzero

CO Legge federale di complemento del Codice civile svizzero

(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Conto 58+ Conto per il prefinanziamento del pensionamento anticipato

Conto risparmio Conto per gli averi a risparmio della persona assicurata

Contributo di risparmio Contributo di risparmio regolamentare accreditato al conto di risparmio

CPC Codice di diritto processuale civile svizzero

Datore di lavoro Planzer Transport SA e ditte a lei strettamente collegate economicamente

o finanziariamente, che hanno sottoscritto con la PVSP un contratto di

adesione

Dipendenti Ogni persona che ha un rapporto di lavoro di lavoro con uno dei datori di

lavoro

Età di riferimento L'età di riferimento corrisponde all'età di riferimento AVS

Età di riferimento AVS L'età di riferimento AVS viene raggiunta per le donne nate dal 1964 in poi

e per gli uomini il primo del mese successivo al compimento del 65. anno di età. Le seguenti disposizioni transitorie dell'AVS si applicano alle donne

di età più avanzata:

Donne nate nel 1960 o prima: età di riferimento AVS = 64 anni e 0 mesi

Donne nate nel 1961: età di riferimento AVS = 64 anni e 3 mesi Donne nate nel 1962: età di riferimento AVS = 64 anni e 6 mesi Donne nate nel 1963; età di riferimento AVS = 64 anni e 9 mesi

Figli I figli sono quelli definiti all'art. 252 CCS (per matrimonio, adozione,

riconoscimento, giudizio). A questi sono equiparati i figliastri e i figli in affidamento, che sono curati completamente o prevalentemente dalla

persona assicurata

Grado di copertura (legale) Informa sulla percentuale con la quale i beni patrimoniali coprono gli

impegni di un'istituzione di previdenza. Con un grado di copertura superiore al 100%, il patrimonio esistente supera gli obblighi. Se il grado di copertura è inferiore al 100% (sotto copertura), gli obblighi attuali e futuri

non sono più interamente coperti dagli attivi.

Istituto collettore LPP è un istituto previdenziale nazionale.

Su mandato della Confederazione, funge da bacino di raccolta e da rete di

sicurezza per il 2. pilastro

LAI Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità

LAINF Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni

LAM Legge federale sull'assicurazione militare

LLP Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la

vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

LPGA Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

LPP Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti

e l'invalidità

LUD Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali

(Legge sull'unione domestica registrata)

OAVS Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

OLP Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la

vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

OPPA Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi

della previdenza professionale

OPP 2 Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e

l'invalidità

Persona assicurata (attiva) Dipendente del datore di lavoro (risp. precedente datore di lavoro con

proseguimento della protezione assicurativa ai sensi dell'art. 9a) assicurato presso la PVSP, per il quale non è ancora subentrato un caso

previdenziale

Persona assicurata (passiva) Dipendente del datore di lavoro assicurato presso la PVSP, che

percepisce una rendita dalla PVSP

Piano di base Piano previdenziale della PVSP che, nel regolamento previdenziale di

base, copre almeno le prestazioni obbligatorie LPP ai dipendenti del datore

di lavoro

Piano per quadri Piano previdenziale della PVSP, che copre l'assicurazione complementare

del personale dirigente del datore di lavoro nel regolamento di previdenza

per i quadri

Prestazione di libero passaggio Averi ai sensi della LLP che ogni persona assicurata accumula presso la

propria istituzione previdenziale, a condizione che versi dei contributi di

risparmio

PVSP Fondazione di previdenza del personale della Planzer Transport SA a

Dietikon

Rapporto previdenziale Rapporti giuridici tra la PVSP e la persona assicurata durante la sua

appartenenza alla PVSP

Swiss GAAP RPC 26 Raccomandazione sulla modalità di presentare i conti per le istituzioni

previdenziali

Tabella dei "valori limite" Questa tabella con importi e valori, che il Consiglio di fondazione verifica

annualmente, è pubblicata sul sito internet della PVSP

Tasso d'interesse proiettato Questo tasso d'interesse serve per estrapolare all'età di riferimento l'avere

di risparmio disponibile con i contributi di risparmio. L'importo di questo tasso di interesse è determinato annualmente dal Consiglio di fondazione

Tasso minimo ai sensi dell'LPP Con tasso minimo ai sensi dell'LPP si intende il tasso d'interesse fissato

dal Consiglio federale che vale quale tasso minimo da applicare sugli averi nell'istituzione previdenziale. Questo tasso minimo LPP è richiesto dall'art.

15 LPP e fissato in base all'art. 12 OPP2

Unione domestica registrata Gli assicurati che vivono in un'unione domestica registrata ai sensi dell'art.

2 della Legge federale sull'unione domestica registrata del 18 giugno 2004 (Legge sull'unione domestica), per quanto riguarda i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Regolamento di previdenza, sono equiparati agli

assicurati coniugati

Nel contesto del presente regolamento, l'indicazione delle persone è al maschile. Evidentemente vale sempre per tutti i sessi.

1.1 Nome e scopo

Art. 1 Nome

Con il nome di "Fondazione di previdenza della Planzer Transport SA" (detta di seguito PVSP) sussiste una fondazione ai sensi degli art. 331 e segg. CO e dell'art. 48 LPP. Essa ha sede a Dietikon.

Art. 2 Scopo

Lo scopo del piano di base della PVSP è quello di assicurare i dipendenti della Planzer Transport SA e delle imprese a lei legate economicamente (di seguito dette "datore di lavoro") contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e del decesso nell'ambito delle disposizioni della Legge federale sulla previdenza professionale (LPP) e secondo le disposizioni del presente regolamento di previdenza, ove gli allegati ne costituiscono parte integrante.

Art. 3 Posizione verso la LPP

- ¹ La PVSP esercita l'assicurazione obbligatoria ai sensi della LPP ed è iscritta nel Registro della previdenza professionale presso l'Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni del Canton Zurigo (BVS) ai sensi dell'art. 48 LPP.
- ² La PVSP fornisce almeno le prestazioni previste dalla LPP. È esclusa l'assicurazione facoltativa dei collaboratori ai sensi dell'art. 46, risp. dell'art. 47 cpv. 1 LPP.

1.2 Obbligo assicurativo

Art. 4 Personale soggetto all'obbligo assicurativo

- ¹ Dal 1. gennaio seguente il compimento del 17. anno di età, tutto il personale impiegato dal datore di lavoro e soggetto alle deduzioni AVS è affiliato alla PVSP. È fatto salvo quanto previsto dal cpv. 2 di questo articolo.
- ² Non sono assicurati alla PVSP i dipendenti
 - che, ai sensi dell'art. 7 LPP, non percepiscono dal datore di lavoro almeno il salario annuo minimo corrispondente a 6/8 della rendita di vecchiaia massima AVS (vedi tabella "Valori limite");
 - che percepiscono una paga oraria, a condizione che dalla moltiplicazione del salario orario per il numero di ore annue previste non risulti un salario annuo superiore al salario minimo annuo ai sensi dell'art. 7 LPP;
 - che hanno già raggiunto o superato l'età di riferimento AVS ordinario;
 - con un rapporto di lavoro a tempo determinato di tre mesi al massimo;
 - che hanno presso il datore di lavoro un'attività professionale secondaria e che sono già assicurati obbligatoriamente per l'attività principale o che esercitano un'attività in proprio;
 - che ai sensi dell'Al sono invalidi per almeno il 70% o che, ai sensi dell'art. 26a LPP, restano assicurati provvisoriamente presso un'altra istituzione previdenziale;
 - che al momento della richiesta di liberazione dall'affiliazione alla PVSP non sono attivi durevolmente in Svizzera, o che non prevedono di esserlo, a condizione che dimostrino di essere sufficientemente assicurati all'estero e che non sono assicurati obbligatoriamente per i rischi vecchiaia, invalidità e morte in un Paese dell'Unione europea, né in Islanda, Norvegia o Liechtenstein, e che in Svizzera sono esonerati dal versamento di contributi all'AVS.
- ³ Se il rapporto di lavoro a tempo determinato è prolungato oltre i tre mesi, il dipendente è assicurato dal momento in cui è stato convenuto il prolungamento. Se diversi impieghi, susseguenti tra di loro, presso il datore di lavoro hanno una durata complessiva superiore a tre mesi e nessuna delle interruzioni supera i tre mesi, il dipendente è assicurato a decorrere dal quarto mese di attività. Tuttavia, se prima del primo inizio del lavoro è stato concordato che la durata dell'impiego o dell'incarico supera complessivamente i tre mesi, il dipendente è assicurato dall'inizio del rapporto di lavoro.

- ⁴ Dipendenti assicurati presso la PVSP non possono assicurare il salario percepito presso un altro datore di lavoro non affiliato alla PVSP.
- ⁵ Dipendenti che, al momento dell'affiliazione alla PVSP, sono parzialmente invalidi sono assicurati solo per la parte che corrisponde alla loro abilità lavorativa.

Art. 5 Inizio della copertura assicurativa

- ¹ La copertura assicurativa inizia il giorno in cui inizia il rapporto di lavoro presso il datore di lavoro o dal momento in cui inizia il diritto al salario, comunque in ogni caso dal momento in cui il dipendente si reca al lavoro, a condizione che siano soddisfatte le condizioni previste all'art. 4.
- ² La persona assicurata è coperta per i rischi morte e invalidità a partire dal 1. gennaio seguente il compimento del 17. anno di età e, dal 1. gennaio seguente il compimento del 24. anno di età, anche per le prestazioni di vecchiaia.
- ³ Inizialmente e come previsto dall'art. 7, fino a conclusione dell'esame della salute, la copertura assicurativa è provvisoria. Se durante questo periodo subentra un decesso o un'inabilità lavorativa, la cui origine porterà in seguito ad invalidità o alla morte, la PVSP risponderà solo per le prestazioni minime LPP. Nel caso di una valutazione dettagliata dello stato di salute, la PVSP vincola l'affiliazione definitiva all'esito della verifica dello stato di salute.

Art. 6 Fine della protezione assicurativa

- ¹ La protezione assicurativa termina con la cessazione del rapporto di lavoro della persona assicurata presso il datore di lavoro. Rimangono riservati gli art. 9a e 12, cpv. 4.
- ² La copertura assicurativa cessa pure nel caso in cui il salario annuo versato è durevolmente inferiore al salario minimo ai sensi dell'art. 7 LPP, rimane riservato l'art. 9a.
- ³ Le pretese degli assicurati uscenti sono regolate dagli art. 41 43.
- ⁴ Il rischio morte e invalidità resta assicurato fino alla conclusione di un nuovo rapporto previdenziale, al massimo comunque per un mese dall'uscita dalla PVSP.

Art. 7 Esame dello stato di salute

- ¹ Al momento dell'affiliazione, la PVSP chiede alla persona assicurata una dichiarazione scritta sullo stato di salute. A dipendenza delle indicazioni sul proprio stato di salute riportate dalla persona assicurata sul formulario d'entrata, la PVSP può richiedere una dichiarazione scritta sullo stato di salute (= esame dettagliato dello stato di salute). In questo caso, la persona assicurata riceve il relativo questionario. Nella dichiarazione scritta, la persona assicurata deve confermare che è pronta a sottomettersi ad un'eventuale visita medica presso il medico di fiducia della PVSP. Se la persona assicurata rifiuta la consegna della dichiarazione scritta sul suo stato di salute o la visita presso il medico di fiducia, oppure non fornisce le informazioni richieste (tra l'altro il formulario d'entrata), in caso di morte o invalidità la PVSP riduce le prestazioni al minimo previsto dalla LPP.
- ² Eventuali riserve e la loro durata sono comunicate in forma scritta alla persona assicurata immediatamente dopo aver chiarito il caso, al più tardi comunque dopo tre mesi dalla ricezione del questionario, risp. dall'esito della visita presso il medico dii fiducia.
- ³ Se la PVSP stabilisce che la dichiarazione scritta sullo stato di salute o il referto medico contiene informazioni non veritiere o incomplete della persona assicurata (= violazione dell'obbligo di dichiarazione), entro sei mesi dal momento in cui viene a conoscenza della violazione dell'obbligo di dichiarazione, la PVSP può disdire l'ulteriore previdenza. Quindi, per tutto il periodo, sono versate le prestazioni minime LPP (comprese le future prestazioni per i superstiti). I contributi già versati non saranno rimborsati.
- ⁴ La PVSP può applicare una riserva massima di 5 anni, tenendo in considerazione che il tempo trascorso presso una precedente istituzione di previdenza è computato alla nuova riserva. Se durante il periodo di riserva subentra la morte o l'inabilità lavorativa causa dell'invalidità riconducibile ad un male che ha provocato la riserva, le prestazioni di invalidità e per i superstiti (legali) sono ridotte a quelle minime previste dalla LPP per tutta la durata delle prestazioni. Le prestazioni di previdenza acquisite con la prestazione di libero passaggio non possono essere ridotte da una nuova riserva.

Art. 8 Congedo non pagato

- ¹ In caso di congedo, per il quale non sussiste il diritto ad una retribuzione fissa (= congedo non pagato), la copertura assicurativa è sospesa oppure avviene l'uscita dalla PVSP.
- ² In caso di congedo non pagato della durata massima di sei mesi, la persona assicurata ha la possibilità di scegliere tra:
 - a. mantenere inalterata la copertura assicurativa per il rischio età, morte ed invalidità.
 - b. mantenere la copertura assicurativa per il rischio morte ed invalidità.
- ³ In ambedue i casi previsti al cpv. 2, per il periodo del congedo non pagato la persona assicurata si assume i costi assicurativi (contributi dipendente e contributi datore di lavoro).
- ⁴ La comunicazione relativa alla variante assicurativa scelta, deve essere inviata alla PVSP almeno un mese prima dell'inizio del congedo non pagato, documento controfirmato dal datore di lavoro e dalla persona assicurata. La comunicazione contiene indicazioni relative alla durata del congedo non pagato. La PVSP procede all'incasso. Se la comunicazione non dovesse pervenire alla PVSP per tempo, allora si procede alla sospensione o all'uscita. Il proseguimento della previdenza cessa se durante il congedo non pagato viene interrotto il rapporto di lavoro.

Art. 9 Proseguimento della protezione assicurativa in caso di riduzione del salario annuo

- ¹ Nel caso in cui il salario annuo si riduce di non oltre la metà, dopo il 58. compleanno, la persona assicurata ha la possibilità di chiedere che, fino all'età di riferimento, siano mantenute, al massimo, le prestazioni assicurate fino a quel momento. La persona assicurata deve inviare l'accordo alla PVSP entro il momento della riduzione del salario annuo.
- ² Il datore di lavoro è tenuto a versare i propri contributi solo sul salario ridotto. In caso di mantenimento totale o parziale del salario annuo precedente, la persona assicurata deve versare, oltre ai propri contributi, anche la differenza dei contributi del datore di lavoro. Il datore di lavoro provvederà a dedurre anche questi contributi e li verserà alla PVSP.
- ³ Il proseguimento della copertura assicurativa cessa in caso di un pensionamento parziale ai sensi dell'art. 26, oppure non appena la persona assicurata percepisce un salario, soggetto all'assicurazione obbligatoria, inferiore al minimo LPP. La persona assicurata lo deve comunicare immediatamente alla PVSP.

Art. 9a Proseguimento della protezione assicurativa in caso di disdetta del rapporto di lavoro

- ¹ Una persona assicurata che esce dall'assicurazione obbligatoria dopo il suo 58° compleanno perché il suo rapporto di lavoro è stato disdetto dal suo datore di lavoro, può richiedere la continuazione della sua copertura assicurativa. Deve comunicarlo per iscritto alla Cassa pensioni entro un mese dalla fine del rapporto di lavoro. Se chiede il proseguimento dell'assicurazione, deve decidere al contempo se il conto risparmio deve essere ulteriormente costituito mediante accrediti di risparmio.
- ² Durante il proseguimento dell'assicurazione, la prestazione d'uscita rimane nella PVSP, continua a maturare interessi e, se del caso, viene ulteriormente incrementata da accrediti di risparmio. La protezione contro i rischi d'invalidità e di morte rimane invariata. Ad eccezione delle disposizioni speciali dei cpv. 3 7, durante il periodo di continuazione dell'assicurazione la persona assicurata è trattata alla stregua delle persone assicurate dello stesso collettivo secondo un rapporto di lavoro esistente e gode degli stessi diritti.
- ³ Durante il proseguimento dell'assicurazione, il salario assicurato notificato immediatamente prima del proseguimento dell'assicurazione ai sensi dell'art. 12 costituisce la base per i contributi e le prestazioni. Una riduzione del salario assicurato può essere effettuata una sola volta durante il proseguimento dell'assicurazione. Su richiesta della persona assicurata, questo fa scattare il pensionamento parziale ai sensi dell'art. 26 nella misura corrispondente.
- ⁴ La persona assicurata deve versare alla PVSP l'insieme dei contributi di rischio regolamentari (ossia la sua parte e quella del datore di lavoro). Se sceglie anche di continuare ad accumulare fondi sul conto risparmio, è anche tenuta a versare tutti i contributi di risparmio regolamentari (contributi del dipendente e del datore di lavoro). Se sono dovuti contributi di risanamento, l'assicurato è tenuto a pagare solo la quota a carico del dipendente. La PVSP riscuote i contributi direttamente dall'assicurato. I contributi devono essere pagati anticipatamente, con cadenza mensile.

- ⁵ Se la persona assicurata entra in un nuovo istituto di previdenza, la prestazione d'uscita viene trasferita al nuovo istituto di previdenza nella misura in cui può essere utilizzata per il riscatto delle prestazioni regolamentari complete. Se per il riscatto sono necessari al massimo due terzi della prestazione d'uscita e la persona assicurata non può o non vuole trasferire la parte eccedente, questa rimane alla PVSP e la copertura assicurativa continua in misura ridotta. Il salario determinante per il proseguimento dell'assicurazione viene ridotto in proporzione alla prestazione d'uscita trasferita rispetto alla prestazione d'uscita totale.
- ⁶ L'assicurazione continuata termina
- al verificarsi del rischio morte o invalidità (in caso d'invalidità parziale, l'assicurazione continua per la parte attiva);
- al raggiungimento dell'età di riferimento;
- al momento dell'adesione a una nuova istituzione previdenziale, se oltre i due terzi della prestazione d'uscita sono trasferiti alla nuova istituzione previdenziale. Se non è possibile trasferire l'intero importo alla nuova istituzione previdenziale, con la rimanenza si procede al pensionamento anticipato.

La persona assicurata ha la possibilità di disdire anticipatamente in qualsiasi momento il mantenimento dell'assicurazione, la PVSP solo in caso di mancato pagamento dei contributi. La PVSP disdice il mantenimento dell'assicurazione se i contributi non sono stati versati da 30 o più giorni.

Se l'assicurazione continuata termina dopo il 58° compleanno, fatta eccezione in caso di entrata in un nuovo istituto previdenziale, sono esigibili le prestazioni di vecchiaia.

⁷ Se l'assicurazione continuata è durata per oltre due anni, le prestazioni di vecchiaia devono essere percepite sotto forma di rendita e la prestazione d'uscita non può più essere prelevata anticipatamente o costituita in pegno per la proprietà d'abitazioni.

1.3 Basi di valutazione e definizioni di età

Art. 10 Salario annuo

- ¹ Il salario annuo corrisponde al salario annuo AVS che il datore di lavoro comunica alla PVSP al momento dell'affiliazione o il 1. gennaio di ogni anno. Il datore di lavoro deve comunicare alla PVSP anche le variazioni dello stipendio annuo che avvengono nel corso dell'anno, che saranno prese in considerazione di conseguenza.
- ² Per le persone assicurate con un'attività lavorativa o un reddito variabile, il salario annuo assicurato è stabilito
 - sulla base del salario medio della categoria professionale valido all'inizio dell'impiego
 - il 1. gennaio e il 1. luglio sulla base del salario effettivamente percepito nel semestre precedente e estrapolato al salario annuo, a condizione che la persona assicurata sia impiegata da almeno tre mesi.
- ³ Per i dipendenti a paga oraria, il salario annuo corrisponde al salario annuo percepito l'anno precedente o, per la prima volta, al salario AVS presunto al momento dell'affiliazione. Per questa categoria di dipendenti, le modifiche di stipendio già concordate sono prese in considerazione all'inizio dell'anno civile. In linea di principio, il salario fissato all'inizio dell'anno non verrà adeguato nel corso dell'anno.
- ⁴ Tutte le altre componenti salariali, gratifiche, assegni per i figli, assegni speciali, premi di qualità, prestazioni accessorie (ad es. assegni forfettari) e somme forfettarie non sono incluse nel salario annuale comunicato, in particolare
 - a. pagamenti/premi speciali non garantiti contrattualmente e di natura irregolare, e
 - b. retribuzione per carichi di lavoro straordinario che non sono stati concordati contrattualmente o che si verificano solo in modo irregolare (ad es. picchetto, lavoro domenicale/notturno),
 - c. altre componenti salariali non contrattualmente garantite o pagate solo in modo irregolare (ad esempio, regali per anzianità di servizio, pagamento delle ore di lavoro straordinario).

- ⁵ Per il rispetto delle prestazioni minime LPP, tutte le componenti del salario AVS ordinario sono assicurate fino al limite massimo previsto all'art. 8, cpv. 1 LPP. Questi devono essere comunicati alla PVSP.
- ⁶ Il salario annuo non può essere adeguato alle persone assicurate completamente inabili al lavoro. All'insorgere di evento assicurato, un adeguamento ingiustificato del salario potrà essere annullato.
- ⁷ Il salario annuo assicurabile è limitato a 10 volte l'importo del limite superiore LPP (300% della rendita annua di vecchiaia massima AVS).

Art. 11 Deduzione di coordinamento

- ¹ Ai sensi della LPP, la deduzione di coordinamento ammonta a 7/8 della rendita annua di vecchiaia massima AVS (vedi tabella "Valori limite").
- ² Per le persone assicurate attive a tempo parziale, si moltiplica la deduzione di coordinamento massima per il grado d'occupazione.
- ³ Per una persona assicurata parzialmente invalida, l'importo massimo della deduzione di coordinamento viene ridotto, se del caso, in base al diritto alla rendita (in frazioni della rendita completa) ai sensi dell'art. 28, cpv.2.

Art. 12 Salario assicurato

- ¹ Il salario assicurato corrisponde al salario annuo dedotto l'importo di coordinazione e rappresenta la base per determinare i contributi e le prestazioni. Fanno stato le condizioni nel mese di gennaio dell'anno civile in corso.
- ² Il Consiglio di fondazione stabilisce, d'intesa con il datore di lavoro, un salario assicurato minimo e massimo (vedi tabella "Valori limite"). Il salario minimo assicurato corrisponde a 1/8 della rendita di vecchiaia AVS massima (salario annuo minimo coordinato LPP ai sensi dell'art. 8, cpv. 2 LPP) e al massimo dieci volte il limite superiore ai sensi dell'art. 8, cpv. 1 LPP.
- ³ Per una persona assicurata parzialmente invalida, il salario assicurato minimo e massimo viene ridotto in base al diritto alla rendita (in frazioni della rendita completa) ai sensi dell'art. 28, cpv.2.
- ⁴ Se, in seguito a malattia, infortunio, disoccupazione, maternità, paternità, congedo di assistenza, servizio militare o motivi simili, il salario annuo di una persona assicurata scende temporaneamente, il salario precedentemente assicurato rimane valido fintanto che sussiste il diritto al pagamento del salario o a prestazioni sostitutive del salario (indennità giornaliere dell'assicurazione malattia e/o infortunio) o fino a quando prosegue il congedo di maternità, risp. del congedo di paternità. La persona assicurata può tuttavia chiedere la riduzione del salario assicurato. In questo caso, il salario assicurato viene ridotto a partire dalla data di ricezione della richiesta fatta dalla persona assicurata.
- ⁵ In caso di modifica retroattiva del salario assicurato, anche i contributi della persona assicurata e del datore di lavoro devono essere versati retroattivamente alla data della modifica.
- ⁶ In caso d'invalidità parziale, la PVSP suddivide il salario assicurato in una parte invalida e in una parte attiva, secondo il diritto alla rendita ai sensi dell'art. 28, cpv. 2. Per la parte invalida, il salario annuo assicurato rimane costante.

Art. 13 Calcolo dell'età determinante

L'età determinante per affiliazione come pure per la definizione dei contributi corrisponde alla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita (= età LPP).

Art. 14 Età di riferimento

- ¹ Si raggiunge l'età di riferimento il primo del mese successivo al compimento del 65. anno di età.
- ² Un pensionamento anticipato può avvenire al più presto dal primo mese che segue il compimento del 58. anno di età.

- ³ Il differimento del pagamento delle prestazioni pensionistiche o la prosecuzione del regime previdenziale è possibile per un massimo di cinque anni oltre l'età di riferimento in caso di prolungamento dell'attività lavorativa, a condizione che il salario annuo raggiunga la soglia d'ingresso ai sensi dell'art. 4 cpv. 2:
- a. Rinvio del pensionamento: durante il rinvio del pensionamento non vengono più riscossi contributi.
- b. Continuazione della previdenza: i contributi di risparmio e gli eventuali contributi di risanamento continuano a essere riscossi fino al pensionamento effettivo, ma non oltre il primo del mese successivo al compimento del 70. anno di età.

In caso di decesso durante il differimento del pensionamento o la continuazione del piano di previdenza, il capitale di decesso viene calcolato per una persona assicurata (cfr. art. 34).

⁴ La persona assicurata deve comunicare per iscritto alla PVSP, al più tardi un mese prima del raggiungimento dell'età di riferimento, quale delle suddette varianti intende attuare. La scelta della variante non può essere modificata fino al pensionamento effettivo. In assenza di tale comunicazione, il pensionamento avviene all'età di riferimento.

1.4 Finanziamento del conto risparmio

Art. 15 Obbligo contributivo

- ¹ L'obbligo contributivo del datore di lavoro e del dipendente inizia il giorno in cui il dipendente è affiliato alla PVSP e termina
 - a. alla fine del mese per il quale il datore di lavoro ha versato un salario o una prestazione sostitutiva al salario (ad es. indennità giornaliera per infortunio o malattia);
 - b. all'inizio del mese in cui è versata la prima rendita derivante da un caso previdenziale
 - c. al più tardi comunque alla fine del mese in cui si raggiunge l'età di riferimento.
- ² Se il rapporto di lavoro si protrae oltre l'età di riferimento e il regime pensionistico viene mantenuto ai sensi dell'art. 14 cpv. 3 lett. b, i contributi continuano a essere riscossi fino al pensionamento effettivo, ma al massimo fino al primo del mese successivo al compimento del 70. anno di età.
- ³ Il datore di lavoro si preoccupa di dedurre dal salario o dalle prestazioni sostitutive del salario i contributi della persona assicurata e le versa alla PVSP, unitamente ai propri contributi.
- ⁴ Se l'affiliazione alla PVSP inizia tra il 1. e il 15 giorno del mese, l'obbligo contributivo inizia sin dall'inizio del mese. Se inizia dal 16. giorno del mese in poi, l'obbligo contributivo inizia il 1. giorno del mese seguente.
- ⁵ In caso di uscita dalla PVSP tra il 1. e il 15 giorno del mese, l'obbligo contributivo termina l'ultimo giorno del mese precedente. Se l'uscita avviene dal 16. giorno del mese in poi, l'obbligo contributivo termina alla fine del mese corrente.
- ⁶ I contributi della persona assicurata e del datore di lavoro sul salario assicurato continuano ad essere corrisposti durante il periodo in cui prosegue il pagamento del salario o si percepiscono prestazioni sostitutive del salario (indennità giornaliere dell'assicurazione malattia e/o infortunio) ai sensi del contratto di lavoro.
- ⁷ Il datore di lavoro versa i suoi contributi con mezzi propri oppure attingendo a riserve precedentemente accumulate a questo scopo.
- ⁸ Le disposizioni dell'art. 9a sono applicabili ai contributi durante l'assicurazione facoltativa continuata ai sensi dell'art. 47a LPP.

Art. 16 Esenzione dal versamento dei contributi

¹ Se una persona assicurata diventa invalida, il datore di lavoro e il beneficiario di una rendita d'invalidità sono esentati dal pagamento dei contributi alla scadenza del pagamento del salario. L'esenzione è concessa fintanto che sussiste l'invalidità, al massimo fino al raggiungimento dell'età di riferimento.

- ² In caso di invalidità parziale della persona assicurata si avrà un'esenzione parziale dal versamento dei contributi. Un' invalidità inferiore al 40% non dà diritto all'esenzione dai contributi. In caso di invalidità parziale, l'esonero dal pagamento dei contributi viene concesso per analogia al diritto alla rendita ai sensi dell'art. 28 cpv. 2. A tal fine, il salario assicurato all'inizio dell'inabilità lavorativa, la cui causa ha portato all'invalidità, è ponderato con il diritto alla rendita.
- ³ In caso di esenzione, l'ammontare dei versamenti sul conto risparmio è determinato in funzione degli accrediti di vecchiaia (vedi allegato A 1) validi per il salario annuo assicurato al momento dell'insorgere dell'incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all'invalidità, e comprende anche futuri aumenti dei contributi legati all'età.

Art. 17 Ammontare dei contributi

- ¹ L'ammontare dei contributi della persona assicurata e del datore di lavoro è riportato nell'allegato A 1.
- ² Allo scopo di eliminare una sotto-copertura, il Consiglio di fondazione può riscuotere contributi supplementari (vedi art. 50).

Art. 18 Prestazioni di libero passaggio apportate al momento dell'affiliazione alla PVSP

- ¹ Al momento dell'affiliazione, un dipendente è tenuto ad apportare alla PVSP tutte le prestazioni di libero passaggio derivanti da precedenti rapporti previdenziali (inclusi conti e/o polizze di libero passaggio) fino all'avere di risparmio massimo indicato nell'allegato A 2. Se le prestazioni di libero passaggio derivanti da precedenti rapporti di previdenza e i rimborsi di prelievi anticipati sono superiori all'importo massimo riscattabile, l'importo eccedente può essere versato su un conto di libero passaggio o utilizzato per accendere una polizza di libero passaggio.
- Le prestazioni di libero passaggio versate da istituti di previdenza LPP registrati sono accreditate, secondo indicazioni dell'istituto di previdenza precedente, sul conto di risparmio ai sensi della LPP e all'avere di risparmio della previdenza sovra-obbligatoria.
- ³ Le prestazioni di libero passaggio provenienti da istituti di previdenza non obbligatori (istituti di previdenza non registrati), nonché la parte eccedente l'accredito di risparmio massimo possibile ai sensi dell'allegato A 2, sono inserite nel rispettivo piano per quadri. Se la persona assicurata non fa (ancora) parte del piano per quadri della PVSP, la prestazione d'uscita della precedente previdenza per quadri è integrata nel piano base della PVSP; un successivo trasferimento al piano per quadri della PVSP è possibile, se la persona assicurata lo desidera.

Art. 19 Riscatto volontario / Rimborso di prelievi anticipati

- ¹ Non appena la persona assicurata ha trasferito alla PVSP le prestazioni di libero passaggio dell'istituzione previdenziale dei datori di lavoro precedenti, nonché gli averi depositati su conti o polizze di libero passaggio, il datore di lavoro e/o della persona assicurata potrà effettuare riscatti nella PVSP, al massimo fino all'insorgere di un caso previdenziale.
- ² Se, nel quadro del finanziamento della proprietà d'abitazione, la persona assicurata ha effettuato dei prelievi anticipati, eventuali riscatti potranno essere effettuati solo dopo il loro completo rimborso. Il rimborso di un prelievo anticipato può essere effettuato fino all'età di riferimento. Trascorso questo termine, è possibile effettuare riscatti volontari, tenendo presente che il riscatto massimo sarà ridotto dell'importo corrispondente al prelievo anticipato.
- ³ L'importo riscattato sarà accreditato all'avere di risparmio disponibile nella previdenza sovraobbligatoria.
- ⁴ Il riscatto massimo possibile sul conto di risparmio al 31.12. corrisponde al saldo del risparmio massimo possibile in quel momento, calcolato sulla base del salario assicurato al 31.12. I dettagli sono indicati nell'allegato A 2. Se il saldo del conto di risparmio nel piano per quadri supera le somme massime di riscatto definite, la parte eccedente viene detratta dall'importo massimo riscattabile nel piano base. L'importo massimo riscattabile sul conto di risparmio è inoltre ridotto di eventuali prestazioni di libero passaggio non apportate e di eventuali averi del pilastro 3a, a condizione che questi superino l'importo massimo possibile per le persone con previdenza professionale ai sensi dell'art. 60a, cpv. 2 OPP2.

- ⁵ La responsabilità per chiarire le possibili deduzioni fiscali legate ai riscatti compete alla persona assicurata. Se la persona assicurata o il datore di lavoro hanno effettuato riscatti, le prestazioni in capitale versate nel corso dei prossimi tre anni potranno avere conseguenze fiscali, che sono esclusivamente a carico della persona assicurata.
- ⁶ La totalità o una parte della prestazione di libero passaggio versata nel quadro di un divorzio può essere nuovamente riscattata. Nel caso che questo riscatto avvenga, l'importo sarà accreditato al conto vecchiaia LPP e all'avere di vecchiaia della previdenza sovra-obbligatoria nella stessa proporzione di come è avvenuta la riduzione. Non vi è diritto di riscattare importi trasferiti ai sensi dell'art. 124, cpv. 1 CCS.
- ⁷ Per le persone che provengono o che sono arrivate dall'estero e che in Svizzera non sono mai state affiliate ad un'istituzione di previdenza, nei primi cinque anni dalla loro affiliazione all'istituzione di previdenza svizzera hanno la possibilità di effettuare riscatti annui, che non possono però superare il 20% del salario assicurato.
- ⁸ Per le persone assicurate che beneficiano o hanno beneficiato di prestazioni di vecchiaia dal secondo pilastro, queste prestazioni saranno computate alle possibilità di riscatto. In caso di prelievo di capitale di vecchiaia, esso sarà computato. In caso di rendite di vecchiaia, se conosciute, sarà computato l'avere di vecchiaia corrispondente alle rendite. Se queste informazioni non sono disponibili, la rendita di vecchiaia versata viene capitalizzata al tasso di conversione che sarebbe stato applicato alla persona assicurata presso la PVSP all'inizio del pensionamento. Il valore così stabilito sarà computato alle possibilità di riscatto.

Art. 20 Conto risparmio della persona assicurata

- ¹ Per ogni persona assicurata è tenuto un conto di risparmio individuale.
- ² L'avere sul conto di risparmio di una persona assicurata è composto da:
 - contributi di risparmio della persona assicurata e del datore di lavoro;
 - prestazioni di libero passaggio accreditate al conto di risparmio;
 - eventuali riscatti apportati al conto di risparmio effettuati dalla persona assicurata, dal datore di lavoro o dalla PVSP;
 - rimborso di prelevamenti attuati in relazione al promovimento della proprietà d'abitazione;
 - riscatti susseguenti a divorzio;
 - la quota parte agli averi di libero passaggio o la parte della rendita trasferita quale rendita vitalizia, risp. quale capitale, ottenuta in seguito a divorzio (vedi art. 48);
 - interessi;

decurtato di:

- prelevamenti anticipati effettuati nel contesto del finanziamento della proprietà d'abitazione;
- versamento di prestazioni di libero passaggio in seguito a sentenza di divorzio;
- trasferimento dell'avere di risparmio a seguito di pensionamento parziale.

Art. 21 Conto risparmio di un beneficiario di una rendita d'invalidità

- ¹ Per i beneficiari di una rendita d'invalidità, il conto di risparmio è gestito per tutta la durata dell'invalidità fino al raggiungimento dell'età di riferimento. Il conto di risparmio di un beneficiario di una rendita d'invalidità è composto dall'avere di vecchiaia accumulato fino all'insorgere dell'invalidità ai sensi dell'art. 20, interessi inclusi, e dai contributi di risparmio, interessi inclusi. L'entità dei contributi di risparmio è determinata dal salario annuo assicurato al momento dell'insorgere dell'incapacità lavorativa, la cui origine ha portato all'invalidità.
- ² Ai sensi dell'art. 28, cpv. 2, in caso di un'invalidità parziale, la PVSP suddivide l'avere a risparmio in una parte attiva ed una parte passiva, in funzione del diritto alla rendita (in frazione della rendita piena). L'avere a risparmio corrispondente alla parte invalida è gestito alla pari di quella per invalidi completi, quello corrispondente alla parte attiva come quella per un assicurato attivo.

Art. 22 Tasso d'interesse per il conto risparmio

- ¹ Il Consiglio di fondazione stabilisce annualmente il tasso d'interesse per l'anno corrente, tenendo in debita considerazione la situazione finanziaria delle persone assicurate che il 31 dicembre dell'anno civile non sono uscite dall'effettivo degli assicurati attivi. Per ovvi motivi di pari trattamento, ne fanno parte anche le uscite e i pensionamenti al 31 dicembre. Il Consiglio di fondazione fissa anche il tasso d'interesse che sarà riconosciuto per i casi che si avverano nel corso dell'anno successivo.
- ² L'interesse è calcolato in funzione dell'avere a risparmio alla fine dell'anno precedente e accreditato in conto alla fine dell'anno civile. Se si verifica un evento assicurato o se una persona assicurata lascia la PVSP nel corso dell'anno civile, l'interesse è calcolato pro rata sul saldo a risparmio alla fine dell'anno precedente. Le prestazioni di entrata, gli importi di riscatto e i prelevamenti attuati beneficiano degli interessi pro rata maturati nell'anno, fruttano interessi pro rata temporis nell'anno di riferimento. Prestazioni d'entrata maturano interessi al più presto al momento dell'affiliazione alla PVSP.

1.5 Prestazioni

Art. 23 Panoramica delle prestazioni

¹ La PVSP assicura le seguenti prestazioni:

Prestazioni di vecchiaia

- Rendita di vecchiaia
- Capitale di vecchiaia
- Rendita per figli di pensionati

Prestazioni in caso di invalidità

- Rendita d'invalidità
- Rendita per figli di invalidi

Prestazioni in caso di morte

- Rendita per coniugi
- Rendita per conviventi
- Rendita per coniuge divorziato
- Rendita per orfani
- Capitale di decesso
- ² In applicazione del presente regolamento, la PVSP è chiamata a versare una prestazione se, durante il periodo di protezione assicurativa, subentra un caso previdenziale legato all'età, all'invalidità o alla morte. In caso di prestazioni per invalidità è determinante se, all'insorgere dell'inabilità professionale, la persona era assicurata presso la PVSP. Per prestazioni a favore di superstiti è determinante se, al momento della morte o all'insorgere della grave invalidità che ha portato alla morte, la persona era assicurata presso la PVSP. Se sussistono ulteriori cause, per le quali la LPP prevede l'obbligo a prestazioni, le prestazioni si limitano al minimo previsto dalla LPP.

1.5.1 Prestazioni di vecchiaia

Art. 24 Rendita di vecchiaia

- ¹ Il diritto alla rendita di vecchiaia ordinaria nasce al raggiungimento dell'età di riferimento.
- ² La persona assicurata il cui rapporto di lavoro termina dopo aver compiuto i 58 anni beneficia del pensionamento anticipato, con riserva della continuazione della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 9a. Su richiesta scritta, la persona assicurata può però richiedere il trasferimento dell'avere di libero passaggio ai sensi degli art. 41 43, a condizione che possa dimostrare di intraprendere un'attività in proprio in Svizzera, o che inizia un'attività dipendente in Svizzera / Liechtenstein, o ha fatto richiesta di versamento delle indennità di disoccupazione alla Cassa di disoccupazione.
- ³ Le persone assicurate in grado di lavorare hanno diritto a una rendita di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Per le persone assicurate inabili al lavoro, il diritto alle prestazioni di vecchiaia sorge il primo giorno del mese successivo alla fine del diritto al pagamento del salario contrattuale o delle prestazioni sostitutive al salario e non sussiste alcun diritto ad una rendita d'invalidità.
- ⁴ L'ammontare della rendita di vecchiaia è calcolato moltiplicando l'avere di vecchiaia, disponibile al momento del pensionamento sul conto di risparmio, con il tasso di conversione valido in quel momento, vedi allegato A 3. I tassi di conversione sono stabiliti dal Consiglio di fondazione.
- ⁵ Se l'importo della rendita di vecchiaia annua è inferiore al 10% della rendita AVS minima, esso sarà versato quale prestazione in capitale previste da regolamento. L'ammontare della prestazione in capitale corrisponde all'avere sul conto risparmio individuale. Con questo versamento sono tacitate tutte le pretese previste dal regolamento.

- ⁶ Se, al raggiungimento dell'età di riferimento, la persona assicurata percepisce una rendita d'invalidità, la stessa è sostituita da una rendita di vecchiaia. L'ammontare della rendita di vecchiaia corrisponde alla moltiplicazione dell'avere, presente sul conto di risparmio al raggiungimento dell'età di riferimento, ai sensi dell'art. 21, per il tasso di conversione valido in quel momento, vedi allegato A 3. L'ammontare della rendita di vecchiaia corrisponde almeno alla rendita d'invalidità LPP.
- Il diritto alla rendita d'invalidità termina alla fine del mese in cui è morto il beneficiario della rendita di vecchiaia.
- ⁸ Se la persona assicurata continua il rapporto di lavoro oltre l'età di riferimento, può differire il prelievo della prestazione di vecchiaia in tutto o in parte fino al pensionamento, ma al massimo fino al primo del mese successivo al compimento del 70. anno di età, senza dover versare contributi, oppure continuare il piano di previdenza versando i contributi. In questo caso, vengono corrisposti interessi sul conto di risparmio esistente e, in caso di prosecuzione del piano pensionistico, sui contributi di risparmio che continuano a essere versati da entrambe le parti fino al momento del pensionamento effettivo. L'importo della rendita di vecchiaia viene determinato in conformità alle disposizioni del cpv. 4.
- ⁹ Se la persona assicurata diventa inabile al lavoro durante il differimento del pensionamento o la continuazione della previdenza oltre l'età di riferimento, il pensionamento ha luogo il primo del mese successivo all'inizio dell'inabilità al lavoro. Se il rapporto di lavoro dura complessivamente più di 90 giorni, il pensionamento avviene al termine del diritto al pagamento del salario da parte del datore di lavoro.
- ¹⁰ Se la persona assicurata muore durante il differimento del pensionamento o la continuazione della previdenza oltre l'età di riferimento, per la determinazione della rendita per coniugi è considerata beneficiaria di una rendita.

Art. 25 Capitale di vecchiaia

- ¹ Al momento del suo pensionamento, la persona assicurata può chiedere fino al 100% del suo avere sul conto di risparmio quale prestazione in capitale. Gli assicurati che, ai sensi dell'art. 9a, hanno proseguito volontariamente la loro assicurazione per oltre due anni, in caso di cessazione della prosecuzione dell'assicurazione dopo il compimento del 58° anno di età possono percepire le prestazioni di vecchiaia esclusivamente come rendita.
- ² La richiesta scritta in tal senso deve essere presentata alla PVSP almeno due mesi prima del pensionamento e, da quel momento, è irrevocabile.
- ³ La dichiarazione scritta di una persona assicurata sposata è valida solo se è firmata congiuntamente dalla persona assicurata e dal coniuge e non risale ad oltre sei mesi. Le firme della persona assicurata e del coniuge devono essere certificate ufficialmente a carico della persona assicurata. La firma può essere autenticata ufficialmente da un notaio o dal controllo abitanti del Comune di residenza. Fino a un importo globale di CHF 100'000, le firme possono essere apposte anche presso la filiale PVSP di Dietikon o in presenza del direttore della relativa filiale o azienda.
- ⁴ Il versamento di una prestazione in capitale comporta una riduzione della rendita di vecchiaia proporzionale al capitale ritirato e, di conseguenza, anche alla riduzione delle future prestazioni per i superstiti.
- 5 Al momento in cui raggiunge l'età di riferimento, il beneficiario di una rendita d'invalidità può chiedere il versamento del capitale di vecchiaia alla stessa stregua delle condizioni previste ai cpv. 1 4.

Art. 26 Pensionamento parziale

- ¹ Una persona assicurata può beneficiare del pensionamento parziale non prima del primo del mese successivo al compimento del 58. anno di età. La quota della prestazione per il pensionamento parziale non può superare in ogni caso la quota corrispondente alla riduzione del salario. Il primo prelievo parziale deve corrispondere ad almeno il 20% della prestazione di vecchiaia.
- ² Sono consentite al massimo tre fasi di pensionamento parziale; la terza fase corrisponde necessariamente al pensionamento residuo. Per ogni fase di pensionamento parziale, la persona assicurata può scegliere quale parte desidera ricevere sotto forma di rendita di vecchiaia e quale sotto forma di capitale di vecchiaia.

- ³ Una fase di pensionamento parziale che comporta un salario annuo residuo inferiore alla soglia d'ingresso regolamentare ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 porta al pensionamento completo.
- 4 La responsabilità di chiarire le conseguenze fiscali del pensionamento parziale spetta alla persona assicurata
- Il pensionamento parziale esclude la prosecuzione della protezione assicurativa ai sensi dell'art. 9.
- ⁶ Il salario assicurato viene generalmente determinato, ai sensi dell'art. 12, sul salario annuo che continua a essere percepito.

La parte "Risparmio di un beneficiario di rendita d'invalidità" non può essere prelevata.

Art. 27 Rendita per figli di pensionati

- ¹ Se il beneficiario di una rendita di vecchiaia ha figli che, al momento del suo decesso, avrebbero diritto a una rendita per orfani secondo l'art. 33, sussiste il diritto ad una rendita per figli di pensionati. Non viene corrisposta alcuna rendita per i figli affidatari che sono stati presi in affidamento dalla famiglia dopo l'insorgere del diritto alla rendita di vecchiaia.
- ² L'ammontare della rendita annua per figli di pensionati corrisponde al 20% della rendita di vecchiaia corrisposta.
- ³ Il diritto si estingue alla morte del beneficiario della rendita di vecchiaia, al più tardi comunque al momento in cui decadrebbe il diritto ad una rendita per orfani.
- ⁴ Se la rendita per figli di pensionati ammonta a meno del 2% della rendita AVS minima, la prestazione sarà versata in capitale regolamentare. La prestazione in capitale si calcola secondo le basi attuariali della PVSP. Con questo versamento sono tacitate tutte le pretese previste dal regolamento.

1.5.2 Prestazioni di invalidità

Art. 28 Rendita d'invalidità

- ¹ La persona assicurata, riconosciuta invalida dall'AI, risulta invalida anche per la PVSP a decorrere dalla stessa data e per lo stesso grado d'invalidità, a condizione che, all'insorgere dell'inabilità lavorativa che ha portato all'invalidità, sia assicurata presso la PVSP.
- ² Un grado di invalidità inferiore al 40% non dà mai diritto ad una prestazione. Se il grado di invalidità è del 70% e oltre, il diritto alla rendita è del 100%, ossia si ha diritto a una rendita di invalidità completa. Per un grado d'invalidità tra il 50 % e il 69 %, il diritto alla rendita corrisponde al grado d'invalidità. Per un grado d'invalidità inferiore al 50%, il diritto alla rendita corrisponde al 25% più 2,5 punti percentuali per ogni grado d'invalidità superiore al 40%. (Esempio: un grado d'invalidità del 45 % dà diritto ad una rendita del 37,5 % (= 25 % +2,5 % x (45 40)).
- ³ Il diritto alla rendita d'invalidità della PVSP nasce con il diritto alla rendita AI. La PVSP inizia il pagamento della rendita al più presto all'inizio del mese durante il quale cessa il diritto al pagamento contrattuale del salario o a prestazioni sostitutive di salario (indennità giornaliera per malattia e/o infortunio). Questa dilazione è possibile unicamente se le prestazioni sostitutive coprono almeno l'80% del salario perso e se il datore di lavoro ha partecipato almeno per la metà al finanziamento della copertura assicurativa.
- ⁴ Il diritto alla rendita d'invalidità decade se (riservato l'art. 26a LLP) cessa l'invalidità, se muore la persona assicurata o se è raggiunta l'età di riferimento. Dopo aver raggiunto l'età di riferimento, la rendita d'invalidità è sostituita con la rendita di vecchiaia ai sensi dell'art. 24 cpv.6.
- ⁵ In caso d'invalidità totale, la rendita d'invalidità completa annua corrisponde al 50% del salario assicurato prima del verificarsi dell'incapacità al lavoro, la cui causa ha portato all'invalidità.
- ⁶ Se l'importo della rendita d'invalidità annua è inferiore al 10% della rendita AVS minima, esso sarà versato quale prestazione in capitale regolamentare. L'ammontare della prestazione in capitale è calcolato in funzione delle basi attuariali della PVSP. Con questo versamento sono tacitate tutte le pretese previste dal regolamento.
- ⁷ Si procede all'aumento, alla riduzione o alla cancellazione di una rendita stabilita, e con essa anche il diritto alla rendita, se a seguito di una revisione dell'AI, il grado d'invalidità nella previdenza professionale cambia di almeno 5 punti percentuali.

⁸ In caso di un proseguimento provvisorio dell'assicurazione e il mantenimento del diritto a prestazioni ai sensi dell'art. 26a LPP, la PVSP decurta la rendita d'invalidità proporzionalmente al grado d'invalidità, sempre che la persona assicurata possa compensare la decurtazione con un quadagno accessorio.

Art. 29 Rendita per figli d'invalidi

- ¹ Se il beneficiario di una rendita d'invalidità ha figli che in caso di sua morte avrebbero diritto ad una rendita per orfani ai sensi dell'art. 33, sussiste il diritto ad una rendita per figli d'invalidi. Non viene corrisposta alcuna rendita per gli affiliati che sono stati accolti dalla famiglia dopo l'insorgere del diritto alla rendita di vecchiaia.
- ² La rendita per figli d'invalidi è versata dalla stessa data della rendita d'invalidità. Il diritto alla rendita si estingue con la cessazione della rendita d'invalidità, ma al più tardi quando si estingue il diritto alla rendita per orfani.
- ³ L'ammontare della rendita per figli di invalidi corrisponde per ogni figlio all'8% del salario assicurato.
- ⁴ Se la rendita annua per figli d'invalidi ammonta a meno del 2% della rendita AVS minima, la prestazione sarà versata in capitale regolamentare. La prestazione in capitale si calcola secondo le basi attuariali della PVSP. Con questo versamento sono tacitate tutte le pretese previste dal regolamento.

1.5.3 Prestazioni per superstiti

Art. 30 Rendita per coniugi

- ¹ Al decesso di una persona assicurata, di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, il coniuge superstite ha diritto ad una rendita per coniugi se al momento della morte
 - è responsabile per il mantenimento di uno o più figli comuni oppure è incinta e il figlio comune nasce vivo entro 300 giorni dalla morte del coniuge; oppure
 - ha più di 45 anni ed è stato sposato con la persona deceduta per almeno 5 anni. Se al momento del matrimonio sono soddisfatte le condizioni ai sensi dell'art. 31, cpv. 1, risp. cpv. 2, la durata del periodo di convivenza sarà computato al momento del matrimonio.
- ² Se il coniuge superstite non soddisfa alcuna di queste premesse, avrà diritto ad una liquidazione unica corrispondente al capitale di decesso ai sensi dell'art. 34, al minimo comunque un importo corrispondente a tre volte l'importo di una rendita annua per coniugi.
- ³ Il diritto alla rendita per coniugi inizia il 1. giorno del mese alla fine del quale decade il diritto al salario contrattuale o alle prestazioni sostitutive del datore di lavoro, risp. alla rendita di vecchiaia o invalidità.
- ⁴ Il diritto alla rendita per coniugi cessa al più tardi alla fine del mese durante il quale è deceduto il coniuge superstite.
- ⁵ Se il coniuge superstite è di oltre 10 anni più giovane della persona assicurata deceduta, la rendita per coniugi subisce una riduzione. Essa corrisponde al 0.20% della rendita piena per ogni mese di differenza che supera i 10 anni. Se, al momento del matrimonio, la persona deceduta aveva più di 60 anni, l'eventuale rendita per coniugi è decurtata di 0.20% per ogni mese che supera questa età. Queste detrazioni sono cumulative. Il diritto alle prestazioni minime LPP è comunque garantito.
- ⁶ Le detrazioni decadono se, al momento della nascita del diritto, il coniuge superstite ha compiuto i 50 anni e se il matrimonio è durato almeno 20 anni.
- ⁷ L'ammontare della rendita annua per coniugi alla morte di una persona assicurata corrisponde al 30% del salario assicurato, risp. al 60% della rendita d'invalidità in corso.
- 8 L'ammontare della rendita annua per coniugi alla morte di un beneficiario di una rendita di vecchiaia corrisponde al 60% della rendita corrisposta. Le quote di rendita assegnate alla persona pensionata nell'ambito di un conguaglio della previdenza, non sono parte integrante dell'ultima rendita di vecchiaia corrisposta.

- ⁹ Se la persona assicurata muore in seguito a malattia, la rendita per coniugi può anche essere ritirata in capitale. A tale scopo, è necessario che, prima del pagamento della prima rendita, pervenga alla PVSP una richiesta scritta. Per il coniuge superstite, il prelevamento in capitale corrisponde all'avere di risparmio disponibile ai sensi dell'art. 20. Ritirando il capitale in un importo unico sono tacitate tutte le pretese previste dal regolamento della PVSP.
- ¹⁰ Se il matrimonio è contratto dopo l'età di riferimento, la rendita per coniugi sarà ridotta alle prestazioni LPP minime.
- ¹¹ Se la rendita annua per coniugi è inferiore al 6% della rendita AVS minima, essa sarà versata quale prestazione in capitale regolamentare. La prestazione in capitale si calcola secondo le basi attuariali della PVSP. Con questo versamento sono tacitate tutte le pretese previste dal regolamento.

Art. 31 Rendita per conviventi

- ¹ Alla morte di una persona assicurata, beneficiaria di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, ai sensi dell'art. 30 il convivente superstite ha diritto alle stesse prestazioni del coniuge, a condizione che, al momento della morte della persona assicurata, beneficiaria di una rendita di vecchiaia o d'invalidità siano soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:
 - a. il convivente superstite ha più di 45 anni e fino al decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità ha convissuto, per almeno 5 anni ininterrottamente e senza contrarre matrimonio, in comunione domestica indivisa, allo stesso domicilio fisso (se e fintanto che la situazione di salute lo consente).
 - tra il convivente superstite e la persona assicurata, beneficiaria di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, non vi erano impedimenti al matrimonio o alla registrazione dell'unione secondo la LUD (in particolare grado parentela, vedi art. 95 CCS)
 - c. il convivente superstite non beneficia di prestazioni per superstiti dalla previdenza professionale né ha diritto a simili rendite derivanti da istituzioni previdenziali estere
 - d. al momento del decesso, sia il convivente superstite che la persona assicurata, beneficiaria di una rendita di vecchiaia o di invalidità non erano spostati né avevano registrato la loro unione secondo la LUD,
 - e. la comunicazione della convivenza, sottoscritta dai due conviventi, è stata inoltrata alla PVSP quando ambedue erano in vita. La persona assicurata, beneficiaria di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, è tenuta a comunicare alla PVSP, per scritto e immediatamente, l'eventuale scioglimento della convivenza. La PVSP conferma alla persona assicurata, beneficiaria di una rendita di vecchiaia o d'invalidità la ricezione della documentazione. Per il caso di erogazione di prestazioni, verifica le condizioni sulla scorta dei documenti ricevuti.
- ² Le persone che, al momento del decesso della persona assicurata, beneficiaria di una rendita di vecchiaia o di invalidità, devono provvedere al sostentamento di almeno un figlio comune e che prima della morte è stato segnalato in forma scritta alla PVSP, sono equiparate al convivente superstite come al cpv. 1, a condizione che le premesse al cpv. 1, lett. b d siano soddisfatte cumulativamente. L'annuncio va controfirmato dalla persona assicurata, beneficiaria di una rendita di vecchiaia o di invalidità, e dall'avente diritto e inviato, prima del decesso, alla PVSP.
- ³ Per i conviventi di beneficiari di rendite di vecchiaia non sussistono diritti a prestazioni, a meno che già prima del raggiungimento dell'età di riferimento della persona assicurata fossero soddisfatte le condizioni previste al cpv. 1.
- ⁴ Se le condizioni per un diritto a prestazioni ai sensi del cpv. 2 sono soddisfatte per più di una persona, il diritto a prestazioni previsto al cpv. 2 sono riconosciuti per ogni singola persona, al massimo comunque per l'ammontare della rendita per coniugi secondo le disposizioni relative alle prestazioni minime LPP. Se oltre alle persone, di cui al cpv. 1, sussistono diritti anche per persone di cui al cpv. 2, il diritto spetta a tutte le persone, al massimo comunque per l'ammontare della rendita per coniugi secondo le disposizioni per le prestazioni minime LPP.
- ⁵ Il convivente superstite non ha alcun diritto alle condizioni minime LPP previste per i coniugi. Contrariamente a quanto vale per la rendita per coniugi, la rendita per conviventi non può essere prelevata quale capitale.
- ⁶ L'avente diritto deve far valere i propri diritti alla PVSP per iscritto entro 90 giorni dal decesso della persona assicurata, beneficiaria di una rendita di vecchiaia o di invalidità, fornendo la prova dell'esistenza delle condizioni di cui ai cpv. 1 o 2. Se il diritto non è rivendicato entro tale termine o

se la prova delle condizioni necessarie non viene fornita entro tale termine, il diritto stesso è incamerato.

Art. 32 Rendita per coniugi divorziati

- ¹ Alla morte di una persona assicurata, beneficiaria di una rendita di vecchiaia o di invalidità, il coniuge divorziato superstite ha diritto ad una rendita, a condizione che:
 - a. l'unione sia durata almeno 10 anni e
 - b. nella sentenza di divorzio sia stata assegnata una rendita ai sensi dell'art. 124e, cpv. 1 oppure art. 126, cpv. 1 CCS e questo fintanto che è dovuta la rendita assegnata al momento del divorzio.
- ² L'ammontare della rendita per il coniuge divorziato corrisponde alla rendita minima LPP. Essa sarà comunque decurtata dell'importo che, unitamente alle prestazioni per superstiti AVS, supera il diritto derivante dalla sentenza di divorzio. Le prestazioni AVS per i superstiti vengono prese in considerazione solo nella misura in cui sono superiori al proprio diritto a una rendita d'invalidità AI o a una rendita di vecchiaia AVS.

Art. 33 Rendita per orfani

- ¹ Alla morte di una persona assicurata, beneficiaria di una rendita di vecchiaia o di invalidità, ha diritto alla rendita per orfani ogni figlio che:
 - a. non ha ancora compiuto i 18 anni, oppure
 - b. è in formazione ai sensi dell'art. 49^{bis} e 49^{ter} AVS e non ha ancora compiuto 25 anni senza che, allo stesso tempo, ricopra in prevalenza un'occupazione professionale.
- ² Figli ai sensi del regolamento previdenziale sono i figli ai secondo l'art. 252 segg. CCS e gli affiliati secondo l'art. 49 OAVS, che sono stati accolti nell'economia domestica gratuitamente per la loro cura e formazione permanente.
- ³ Il diritto alla rendita per orfani inizia il primo giorno del mese in cui cessa il versamento del salario, delle indennità sostitutive al salario, della rendita di vecchiaia o d'invalidità, al più presto il primo giorno del mese che segue la nascita del bambino.
- ⁴ Non è corrisposta la rendita per orfani per affiliati che entrano a far parte dell'economia domestica comune solo dopo la nascita al diritto di una rendita di vecchiaia o d'invalidità.
- ⁵ La rendita per orfani è pagabile fino alla fine del mese, durante il quale il giovane compie i 18 anni. La rendita per orfani è corrisposta anche dopo il compimento dei 18 anni, ma al massimo fino ai 25 anni, se il figlio si trova ancora agli studi o se è invalido almeno al 70%. Se il giovane muore prima di aver raggiunto i 18 anni, risp. i 25 anni, il diritto alla rendita per orfani cessa alla fine del mese in cui il giovane beneficiario è deceduto.
- ⁶ La rendita per orfani è pari all'8% del salario assicurato o al 20% della rendita percepita dal beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità o del diritto alla rendita a cui la persona assicurata avrebbe avuto diritto senza il rinvio del pensionamento o la continuazione del regime previdenziale (art. 14 cpv. 3 e art. 28 cpv. 3) o la sovracompensazione (art. 44). Nel caso di orfani di ambedue i genitori, l'importo è raddoppiato. Le quote di rendita assegnate alla persona assicurata nell'ambito di una liquidazione della previdenza non fanno parte dell'ultima rendita di vecchiaia o di invalidità erogata.
- ⁷ Se la rendita annua per orfani è inferiore al 2% della rendita AVS minima, essa sarà versata quale prestazione in capitale regolamentare. La prestazione in capitale si calcola secondo le basi attuariali della PVSP. Con questo versamento sono tacitate tutte le pretese previste dal regolamento.

Art. 34 Capitale di decesso

- ¹ Alla morte di una persona assicurata o beneficiaria di una rendita d'invalidità, le persone aventi diritto ai sensi del cpv. 2 avranno diritto al capitale di decesso.
- ² Il capitale di decesso è versato alle seguenti persone, indistintamente dal loro diritto ereditario, nel seguente ordine:
 - a. al coniuge superstite;

- b. ai figli della persona deceduta, che hanno diritto ad una rendita per orfani della PVSP;
- c. alle persone fisiche per il cui mantenimento la persona assicurata o il beneficiario di una rendita d'invalidità deceduto, prima del suo decesso, ha corrisposto più del 50%, oppure la persona che, negli ultimi cinque anni fino al decesso, ha vissuto ininterrottamente con la persona assicurata o con il beneficiario di una rendita d'invalidità (è richiesta la stessa residenza ufficiale) o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni.
- d. In caso di assenza di beneficiari ai sensi delle lett. a. c.:
 - aa. ai figli della persona deceduta, che non hanno diritto ad una rendita per orfani della PVSP; bb. ai genitori;
 - cc. ai fratelli e sorelle.
- ³ In assenza di beneficiari ai sensi del cpv. 2, lett. a. e c., i figli alle lett. b. e d. aa saranno inseriti in un unico gruppo di beneficiari.
- ⁴ I beneficiari ai sensi del cpv. 2 lett. c., non hanno diritto a un capitale di decesso, se la persona beneficiaria percepisce dal primo o dal secondo pilastro una rendita per coniugi o per conviventi derivante da un precedente matrimonio o una precedente convivenza.
- ⁵ Per poter ottenere il versamento del capitale di decesso, i beneficiari ai sensi del cpv. 2 devono fare richiesta scritta entro tre mesi dalla morte della persona assicurata o del beneficiario di una rendita d'invalidità, pena la decadenza di tutte le pretese. Devono poter dimostrare di soddisfare il diritto al capitale di decesso.
- ⁶ La persona assicurata, o il beneficiario di una rendita d'invalidità, può stabilire, all'interno delle singole categorie ai sensi del cpv. 2, quali persone far beneficiare del capitale di decesso e in quale misura. La presenza di una persona in uno dei suddetti gruppi esclude dal diritto le persone del gruppo seguente. Se al momento del decesso la persona assicurata o il beneficiario di rendita non ha presentato alla PVSP una dichiarazione d'intenti scritta, il capitale di decesso viene versato in parti uguali ai beneficiari all'interno del gruppo di beneficiari, secondo l'ordine di cui sopra.
- In caso di decesso di una persona assicurata o di un beneficiario di rendita d'invalidità, il capitale di decesso corrisponde all'avere di risparmio disponibile al momento della morte; tuttavia, se il partner superstite ha diritto a una rendita per coniugi o per conviventi, il capitale di decesso non può superare l'importo pari a cinque volte la rendita annua.
- ⁸ Se non vi sono beneficiari ai sensi del cpv. 2, il capitale di decesso si estingue a favore della PVSP.

1.6 Conto 58+ per il prefinanziamento del pensionamento anticipato

Art. 35 Apertura di un conto 58+

Fatte salve le limitazioni di riscatto di cui all'art. 19, la persona assicurata e il datore di lavoro hanno la possibilità, fin dal momento dell'ammissione alla Cassa pensioni, di riscattare in tutto o in parte la riduzione della rendita in caso di pensionamento anticipato, versando contributi volontari. Questi contributi volontari vengono accreditati sul conto 58+ aperto a questo scopo.

Art. 36 Riscatto volontario delle prestazioni previdenziali sul conto 58+

- ¹ I riscatti volontari da parte della persona assicurata e del datore di lavoro possono essere accreditati sul conto 58+ solo dopo che il conto risparmio ha raggiunto l'importo massimo definito all'art. 19.
- Il rispettivo importo massimo di riscatto corrisponde all'importo massimo del conto 58+ secondo l'Allegato A.4 meno il saldo del conto 58+ esistente al momento del riscatto. Se il saldo disponibile sul conto di risparmio supera l'importo massimo definito per il riscatto, la parte eccedente viene sottratta dall'importo massimo riscattabile.
- ³ Se la rendita di vecchiaia risultante dall'accredito del conto 58+ per il prefinanziamento del pensionamento anticipato supera di oltre il 5% la rendita di vecchiaia prevista all'età di pensionamento normale, entrano in vigore le seguenti misure:
- a. Il datore di lavoro non versa più contributi di risparmio.

- b. Il tasso di conversione applicabile in quel momento viene congelato. Al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro, la rendita di vecchiaia dovuta sarà calcolata applicando questo tasso di conversione.
- c. Gli interessi non saranno più corrisposti su tutti i conti della persona assicurata.
- d. Al momento del pensionamento effettivo, la rendita di vecchiaia sarà ridotta al livello consentito (al massimo il 105% della rendita di vecchiaia prevista all'età di pensionamento normale).

I superamenti dell'obiettivo di prestazione dovuti a una variazione del grado di occupazione o di contribuzione dovuti a divorzio/scioglimento di un'unione domestica registrata vengono presi in considerazione di conseguenza. La rendita di vecchiaia prevista fino all'età di pensionamento normale è determinata in base al salario massimo assicurato negli ultimi cinque anni.

Art. 37 Conto 58+ di una persona assicurata

Il Conto 58+ di una persona assicurata si compone di:

- a. eventuali somme di riscatto versate sul conto 58+ dalla persona assicurata, dal datore di lavoro o dalla PVSP;
- b. rimborsi di prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazione;
- c. la quota della prestazione di libero passaggio trasferita in seguito a divorzio o trasferita sotto forma di rendita vitalizia o in capitale;
- d. gli interessi;

decurtati di:

- e. i prelievi anticipati effettuati nell'ambito del programma di promozione della proprietà d'abitazione;
- f. il pagamento di prestazioni di libero passaggio a seguito di una sentenza di divorzio;
- g trasferimento dal conto per il prefinanziamento del pensionamento anticipato a seguito di un pensionamento parziale.

Art. 38 Conto 58+ di una persona assicurata invalida

- ¹ In caso di invalidità totale, il conto 58+ viene mantenuto per la durata dell'invalidità fino all'età di pensionamento normale. Ai sensi dell'art. 37, il saldo del conto 58+ della persona invalida è costituito dal saldo acquisito fino all'inizio dell'invalidità, inclusi gli interessi.
- ² In caso di invalidità parziale, la PVSP divide l'avere sul conto 58+ in funzione del diritto alla rendita (in percentuale della rendita completa), ai sensi dell'art. 28 cpv. 2. L'avere corrispondente alla parte invalida viene mantenuto come per una persona assicurata completamente invalida e l'avere corrispondente alla parte attiva viene mantenuto come per una persona assicurata attiva.

Art. 39 Tasso d'interesse applicato al conto 58+

Il Consiglio di fondazione stabilisce il tasso d'interesse applicato al conto 58+ in modo analogo a quanto previsto dall'art. 22, cpv. 1. Gli interessi saranno pagati ai sensi dell'art. 22, cpv. 2.

Art. 40 Utilizzo del conto 58+

- ¹ Il conto 58+ diventa esigibile al momento del pensionamento, del decesso o dell'uscita della persona assicurata. Per i beneficiari di una rendita d'invalidità, il diritto al conto complementare nasce al raggiungimento dell'età di pensionamento normale.
- ² Il conto 58+ viene utilizzato nel modo seguente:
- Al momento del pensionamento, il saldo del conto 58+ viene trasferito al conto di risparmio.
- In caso di decesso, il conto 58+ viene versato quale capitale di decesso. Per il diritto e il pagamento si applicano per analogia le disposizioni dell'art. 34, cpv 2-6 e 8.
- In caso di uscita dell'assicurato, il saldo del conto 58+ sarà versato come prestazione d'uscita.
 Trovano applicazione le disposizioni degli art. 41 43.

1.7 Uscita

Art. 41 Premesse

Se il rapporto di lavoro cessa prima dell'insorgere di un caso previdenziale, senza che sia maturato il diritto a prestazioni, la persona assicurata esce dalla PVSP ed è dovuta una prestazione d'uscita. La PVSP allestisce a favore della persona assicurata il conteggio relativo alla prestazione d'uscita, tenendo presenti le disposizioni dell'art. 8 LFLP. Hanno diritto alla prestazione d'uscita anche i beneficiari di una rendita d'invalidità, la cui rendita AI, al termine del proseguimento dell'assicurazione provvisoria ai sensi dell'art. 26a LPP, è stata ridotta o soppressa a seguito di una diminuzione del grado d'invalidità.

Art. 42 Ammontare della prestazione d'uscita

- ¹ La prestazione d'uscita corrisponde all'importo più elevato risultante dal confronto dei seguenti tre calcoli:
 - a. Prestazione d'uscita ai sensi dell'art. 15 LFLP: corrisponde all'avere sul conto risparmio il giorno dell'uscita. Dall'uscita e fino al trasferimento della prestazione d'uscita è corrisposto almeno il tasso minimo LPP. Non appena la PVSP è a conoscenza degli estremi per poter effettuare il trasferimento, dopo 30 giorni sono dovuti gli interessi di mora (art. 2, cpv. 4 LFLP).
 - b. Prestazione d'uscita ai sensi dell'art. 17 LFLP: questa è composta da:
 - prestazioni d'entrata, interessi inclusi,
 - contributi di risparmio versati dalla persona assicurata, interessi inclusi,
 - un supplemento sui contributi di risparmio fruttiferi della persona assicurata. All'età LPP 21, il supplemento ammonta al 4% e aumenta ogni anno del 4%. Ammonta al massimo al 100%. Per i contributi ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 9a non viene calcolato alcun supplemento.
 - c. Prestazione d'uscita ai sensi dell'art. 18 LFLP: corrisponde all'avere di risparmio alla data d'uscita, accumulato ai sensi della LPP.
- ² Se la PVSP è chiamata a versare prestazioni per superstiti o d'invalidità dopo aver versato la prestazione d'uscita, le dovrà essere restituita la parte di capitale necessaria al finanziamento delle prestazioni per superstiti o d'invalidità. Se il rimborso non è effettuato, la PVSP riduce le sue prestazioni applicando criteri attuariali.
- ³ Per la durata di una sotto-copertura, il tasso d'interesse applicato per il calcolo della prestazione d'uscita ai sensi dell'art. 17 LFLP può essere ridotto al tasso con il quale sono retribuiti i capitali.

Art. 43 Utilizzo della prestazione d'uscita

- ¹ La prestazione d'uscita è versata a favore della nuova istituzione di previdenza della persona assicurata uscita, in Svizzera o nel Liechtenstein.
- ² Se la persona assicurata non si affilia ad una nuova istituzione di previdenza in Svizzera o nel Liechtenstein, la prestazione d'uscita va trasferita su un conto di libero passaggio presso un'istituzione previdenziale in Svizzera o utilizzata per l'accensione di una polizza di libero passaggio presso un'assicurazione in Svizzera. In questo caso è possibile effettuare una suddivisione della prestazione d'uscita, tenendo presente la seguente limitazione: al massimo due istituzioni diverse, ove per ogni istituzione è possibile avere e un unico conto di libero passaggio, risp, un'unica polizza di libero passaggio.
- ³ Ai sensi del cpv. 1 o del cpv. 2, la persona assicurata è tenuta a comunicare immediatamente alla PVSP il nome e le istruzioni per il pagamento all'istituzione.
- ⁴ Se la persona assicurata omette di comunicare le coordinate circa l'utilizzo della sua prestazione d'uscita, dopo sei mesi dall'uscita dalla PVSP la prestazione d'uscita è trasferita all'istituto collettore.

- ⁵ Su richiesta scritta della persona assicurata uscente, la prestazione d'uscita può essere versata in contanti, se:
 - a. la persona assicurata lascia definitivamente la Svizzera e non prende domicilio nel Liechtenstein;
 - b. la persona assicurata inizia un'attività indipendente e non è più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria;
 - c. la prestazione d'uscita corrisponde ad un importo inferiore ai contributi annui della persona assicurata.

Se una persona assicurata, che lascia definitivamente la Svizzera o il Liechtenstein, mantiene l'obbligo assicurativo legale per i rischi vecchiaia, morte e invalidità in uno degli stati membri dell'UE, in Islanda o Norvegia, il pagamento in contanti della sua prestazione d'uscita potrà avvenire solo per la parte eccedente la prestazione d'uscita LPP. La prestazione LPP legale va accreditata, secondo cpv. 2, all'istituzione di previdenza scelta dalla persona assicurata.

- ⁶ La persona assicurata deve produrre i documenti necessari per dimostrare il motivo della richiesta di pagamento in contanti. La PVSP verifica il diritto e, se necessario, richiede alla persona assicurata ulteriore materiale probatorio.
- ⁷ Il versamento in contanti per un assicurato coniugato è possibile solo se il consorte ha dato il proprio assenso. Le firme della persona assicurata e del coniuge devono essere fatte autenticare, a carico della persona assicurata. L'autentica può essere fatta da un notaio oppure dal controllo abitanti del Comune di residenza. La persona assicurata celibe/nubile deve dimostrare lo stato civile, facendolo autenticare a sue spese. Fino a un importo complessivo di CHF 100'000, le firme possono essere fatte autenticare anche presso la filiale PVSP di Dietikon o in presenza del direttore della relativa filiale o azienda.

1.8 Coordinamento delle prestazioni e prestazioni anticipate

Art. 44 Coordinamento delle prestazioni

- ¹ Le prestazioni d'invalidità e per superstiti sono decurtate se, unitamente ad altre entrate computabili (vedi cpv. 2), superano il 90% del reddito presumibilmente perduto, risp. il 90% dell'importo da considerare come reddito presumibilmente perduto nel calcolo del sovra-indennizzo immediatamente prima del raggiungimento dell'età di riferimento.
- ² Fanno parte delle entrate computabili ai sensi del cpv. 1:
 - a. prestazioni dell'AVS e dell'Al (e/o di assicurazioni sociali nazionali ed estere);
 - b. prestazioni dell'assicurazione infortuni obbligatoria;
 - c. prestazioni dell'assicurazione militare;
 - d. prestazioni di un'assicurazione per la quale il datore di lavoro, o in sua vece la PVSP, ha pagato almeno la metà del premio;
 - e. prestazioni di altre istituzioni previdenziali e istituzioni di libero passaggio, nonché prestazioni della PVSP;
 - f. prestazioni di terzi obbligati per responsabilità;
 - g. eventuali redditi effettivamente percepiti o ragionevolmente ottenibili (ad eccezione dei redditi supplementari guadagnati durante la partecipazione a misure di reintegrazione ai sensi dell'art. 8a LAI).
- ³ Se in seguito a divorzio una rendita d'invalidità o di vecchiaia è stata suddivisa (art. 124a CCS), la parte di rendita, riconosciuta al coniuge avente diritto, sarà decurtata dalle prestazioni di vecchiaia o d'invalidità, ai sensi dei cpv. 1 e 2.
- ⁴ Per determinare il reddito ragionevolmente ottenibile da un'attività lucrativa o da un reddito sostitutivo, si prende come base il reddito d'invalidità secondo l'Al.
- ⁵ In caso di sovrassicurazione non vengono prese in considerazione gli assegni per grandi invalidi e per menomazione dell'integrità, le indennità, i contributi di assistenza e prestazioni di terzi analoghe, le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione vita e le indennità giornaliere finanziate dall'assicurato stesso.

- ⁶ Se prima del raggiungimento dell'età di riferimento vi erano prestazioni d'invalidità della PVSP decurtate in seguito al cumulo di prestazioni dell'assicurazione infortuni obbligatoria, dell'assicurazione militare o altre prestazioni dall'estero, di principio la PVSP continuerà a riconoscere in egual misura le proprie prestazioni anche dopo il raggiungimento dell'età di riferimento. Tiene presente l'art. 24a OPP 2.
- ⁷ I redditi del coniuge superstite, del convivente e degli orfani sono sommati tra di loro. Se le prestazioni della PVSP sono state ridotte, tutti le prestazioni saranno ridotte nella stessa misura.
- ⁸ Per poter stabilire il reddito totale, eventuali prestazioni in capitale deducibili, risp. accreditabili, sono convertite in rendite equivalenti applicando le basi attuariali della PVSP. Per il calcolo del coordinamento non si tiene conto del capitale di decesso.
- 9 La PVSP può verificare in qualsiasi momento le condizioni e la portata di una riduzione e adeguare le proprie prestazioni nel caso in cui le circostanze dovessero cambiare in modo significativo.
- ¹⁰ La PVSP ha la facoltà di ridurre le proprie prestazioni se la persona assicurata, risp. i beneficiari di prestazioni, sono responsabili della morte o dell'invalidità della persona assicurata o se la persona assicurata rifiuta i provvedimenti d'integrazione dell'Al. Le prestazioni minime LPP possono essere rifiutate o decurtate solo se l'AVS/Al, in seguito a colpa grave, decurta una prestazione, la sospende o la rifiuta.
- ¹¹ La PVSP non regola il rifiuto o la riduzione di prestazioni emesse dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dall'assicurazione militare, se questi rifiuti o queste riduzioni sono avvenute in applicazione degli art. 21 LPGA, art. 37 LAINF, art. 39 LAINF, art. 65 LAM o art. 66 LAM. La PVSP non compensa le decurtazioni di prestazioni ai sensi dell'art. 20, cpv. 2^{ter} e 2^{quater} LAINF e dell'art. 47, cpv. 1 LAM nemmeno al raggiungimento dell'età di riferimento.
- ¹² La PVSP può presentare ricorso contro disposizioni dell'Al e di altre assicurazioni sociali che riguardano il proprio obbligo a prestazioni.
- ¹³ Verso terze persone responsabili del caso previdenziale, per le pretese della persona assicurata risp. degli aventi diritto a prestazioni, la PVSP subentra dal momento dell'evento fino all'ammontare delle prestazioni legali. Inoltre, la PVSP può chiedere alla persona assicurata, risp. al beneficiario della prestazione, la cessione alla PVSP dei loro crediti verso terzi fino a concorrenza del proprio obbligo a prestazioni. Se la cessione richiesta non avviene, la PVSP ha il diritto di sospendere le proprie prestazioni.

Art. 45 Garanzia delle prestazioni e delle prestazioni anticipate

- ¹ Prima della sua scadenza, il diritto a prestazioni non può essere costituito in pegno né ceduto. Gli art. 48 e 49 rimangono riservati.
- ² Il diritto a prestazioni può essere compensato con pretese del datore di lavoro, che questi ha ceduto alla PVSP, solo se si riferiscono a contributi che non sono stati trattenuti dal salario della persona assicurata. Altre pretese della PVSP possono essere compensate con il diritto a prestazioni giunto in scadenza.
- ³ Se la PVSP è obbligata per legge a prestazioni anticipate, queste si limitano al minimo LPP. Il richiedente deve dimostrare di essersi rivolto a tutti gli enti assicurativi possibili e che l'Al ha emesso definitivamente una decisione positiva. Se il caso è assunto da un altro ente assicurativo, questi sarà chiamato a rimborsare alla PVSP tutte le prestazioni anticipate. Se un altro ente assicurativo si è fatto carico di una prestazione anticipata ed è stato appurato che la PVSP deve rispondere del caso, questa rimborsa la prestazione anticipata entro i propri obblighi, al massimo per le prestazioni minime LPP.

1.9 Disposizioni di pagamento

Art. 46 Disposizioni di pagamento

- ¹ Le rendite sono versate mensilmente, tra il 20 e il 25 del mese, all'indirizzo di pagamento indicato dalla persona assicurata in Svizzera, in uno Stato dell'UE o dell'AELS o in uno Stato che elabora i pagamenti secondo lo standard IBAN. Costi di transazione generati da versamenti verso un Paese che non fa parte dell'UE o dell'AELS e commissioni di cambio sono a carico del beneficiario. I pagamenti della PVSP sono sempre effettuati in franchi svizzeri.
- ² L'importo della rendita del mese in cui cessa il diritto a riceverla è pagato integralmente.
- ³ Prestazioni previdenziali in capitale sono dovute all'insorgere del caso previdenziale, al più presto dal momento in cui la PVSP è al corrente di chi è il beneficiario e quando è in possesso degli estremi necessari all'esecuzione del pagamento. I pagamenti forfettari vengono corrisposti senza interessi entro 30 giorni dalla data di scadenza e, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento, dopo la scadenza del termine ai sensi dell'art. 40 cpv. 6 LPP.
- ⁴ Se la PVSP deve un interesse di mora, esso corrisponde al tasso minimo LPP.
- ⁵ La PVSP può richiedere la prova del diritto; in mancanza della prova, la PVSP può dilazionare il pagamento delle prestazioni, in tutto o in parte.

1.10 Adeguamento delle rendite correnti

Art. 47 Adeguamento delle rendite correnti

- ¹ Ogni anno e secondo le proprie possibilità finanziarie, il Consiglio di fondazione decide l'eventuale adeguamento delle rendite regolamentari correnti. La decisione è citata negli allegati al bilancio annuo.
- ² Rendite per superstiti e per invalidi ai sensi della LPP sono adeguate in applicazione dell'art. 36, cpv. 1 LPP, se e nella misura in cui le prestazioni legali minime, incluso l'adeguamento legale al rincaro, superano le prestazioni previste dal regolamento.

1.11 Divorzio e finanziamento della proprietà d'abitazione

Art. 48 Compensazione della previdenza in caso di divorzio

- ¹ Per la compensazione della previdenza in caso di divorzio valgono le diposizioni pertinenti del CCS, del CPC, della LPP e della LFLP, nonché delle relative ordinanze.
- In caso di divorzio di una persona assicurata, le prestazioni di libero passaggio acquisite durante il periodo matrimoniale fino all'inizio della procedura di divorzio sono in linea di principio divise in parti uguali. Sono esclusi i versamenti una tantum attuati con fondi propri. Il tribunale comunica alla PVSP l'importo da trasferire, dando le informazioni necessarie sul mantenimento della protezione previdenziale.
- ³ Sentenze di divorzio straniere devono essere dichiarate riconosciute ed esecutive da uno specifico tribunale svizzero e, se necessario, completate in merito alla liquidazione delle rendite.
- ⁴ Se, in seguito a divorzio, una parte della prestazione d'uscita o una rendita vitalizia, risp. una parte della rendita trasferita quale capitale, deve essere trasferita al coniuge divorziato, la prestazione d'uscita si riduce di conseguenza. L'ammontare da trasferire è addebitato proporzionalmente all'avere di risparmio LPP rispetto al saldo dell'avere previdenziale. Il versamento della quota parte LPP avviene sempre attingendo all'avere di risparmio LPP. Per il versamento della quota parte sovra-obbligatoria si attinge dall'avere di risparmio della previdenza sovra-obbligatoria del conto risparmio. L'addebito dell'avere di risparmio della previdenza sovra obbligatoria avviene nel seguente ordine:
 - a. al conto 58+
 - b. all'avere di risparmio della previdenza sovra obbligatoria

- ⁵ Se il matrimonio è sciolto prima del verificarsi di un evento assicurato, un prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, non ancora rimborsato, è considerato una prestazione d'uscita oggetto della divisione. Se il prelievo anticipato è stato effettuato durante il matrimonio, il deflusso di capitali e la perdita di interessi sono addebitati proporzionalmente al patrimonio previdenziale maturato prima del matrimonio e successivamente fino al prelievo. Un pagamento in contanti o una liquidazione forfettaria effettuata durante il matrimonio non è oggetto della prestazione d'uscita da dividere.
- ⁶ Se, a seguito di divorzio prima dell'età ordinaria di riferimento, una parte dell'ipotetica prestazione d'uscita di un beneficiario di una rendita d'invalidità è trasferita a favore del coniuge divorziato, ciò comporta una riduzione dell'avere sul conto di risparmio del beneficiario di una rendita d'invalidità ai sensi dell'art. 21 e, di conseguenza, alla corrispondente riduzione delle prestazioni di vecchiaia. Per contro, la rendita d'invalidità già in vigore al momento dell'avvio della procedura di divorzio e le eventuali (anche future) rendite per figli d'invalidi rimangono invariate, mentre la rendita d'invalidità secondo la LPP (conto testimone) viene ridotta dell'importo massimo possibile ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 e 3 OPP 2.
- ⁷ Se, a seguito di un divorzio prima dell'età ordinaria di riferimento, una parte dell'ipotetica prestazione di libero passaggio di un beneficiario di rendita d'invalidità con diritto a prestazioni d'invalidità vitalizie è trasferita a favore del coniuge divorziato, ciò comporta una riduzione della rendita d'invalidità e quindi una corrispondente riduzione delle prestazioni di vecchiaia. La riduzione avviene secondo le basi attuariali della PVSP. D'altro canto, le rendite per figli d'invalidi in vigore al momento dell'avvio della procedura di divorzio rimangono invariate.
- ⁸ Se, in seguito a divorzio dopo l'età ordinaria di riferimento, una parte della rendita viene assegnata al coniuge avente diritto, le prestazioni di vecchiaia subiscono una riduzione. Il diritto alla rendita per figli di pensionati, già esistente al momento dell'avvio della procedura di divorzio, non è interessato dalla compensazione previdenziale. La parte di rendita concessa al coniuge avente diritto non dà diritto ad ulteriori prestazioni della PVSP. Se la rendita vitalizia deve essere trasferita al piano di previdenza del coniuge avente diritto, la PVSP può concordare con il coniuge beneficiario il trasferimento sotto forma di capitale. Se il coniuge beneficiario a una rendita di invalidità completa o se questi ha raggiunto l'età minima per il pensionamento anticipato, può chiedere il pagamento di una rendita vitalizia. Se il coniuge beneficiario ha raggiunto l'età di riferimento, riceve una rendita vitalizia. La PVSP e il coniuge beneficiario possono concordare il versamento quale trasferimento in capitale. Il coniuge beneficiario può anche chiedere il trasferimento al proprio istituto di previdenza, a condizione che quel regolamento lo permetta.
- 9 Se, durante la causa di divorzio, subentra il caso previdenziale legato all'età o se un beneficiario di una rendita d'invalidità raggiunge l'età di riferimento, in applicazione dell'art.19g OLP, la PVSP riduce l'importo della quota parte della prestazione d'uscita da trasferire e la rendita di vecchiaia.
- ¹⁰ Se, in seguito a divorzio, una persona assicurata o un beneficiario di rendita d'invalidità riceve una prestazione d'uscita o una parte di rendita trasferita a titolo di rendita vitalizia o sotto forma di capitale, tale importo viene accreditato all'avere di risparmio ai sensi della LPP e all'avere di risparmio sovra obbligatorio presso la PVSP nella proporzione in cui è stato addebitato nell'istituto di previdenza del coniuge obbligato. L'accredito all'avere di risparmio della previdenza sovra obbligatoria avviene nell'ordine seguente:
 - a. all'avere di risparmio della previdenza sovra obbligatoria
 - b. al conto 58+.
- ¹¹ I tribunali svizzeri hanno la giurisdizione esclusiva per risolvere le richieste di prestazioni pensionistiche contro le istituzioni svizzere di previdenza professionale. La PVSP applica solo le sentenze di divorzio legalmente vincolanti emesse dai tribunali svizzeri.

Art. 49 Prelievo anticipato o costituzione di pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazione

¹ Ogni cinque anni, fino al raggiungimento dell'età di riferimento, la persona assicurata può far valere il prelievo di un importo (almeno CHF 20'000; questo limite non vale per l'acquisizione di quote a cooperative per la costruzione di alloggi e partecipazioni simili) per finanziare la proprietà d'abitazione primaria (acquisto e costituzione di proprietà d'abitazione, partecipazione a proprietà d'abitazione o rimborso di prestiti ipotecari). Se nel corso degli ultimi 3 anni sono stati effettuati riscatti, le prestazioni che ne risultano non possono essere prelevate anticipatamente. Dopo un prelievo anticipato, ogni costituzione di un pegno ipotecario è consentita solo con il consenso scritto del coniuge. Le persone assicurate che sono state assicurate volontariamente per oltre due anni ai

sensi dell'art. 9a non possono prelevare anticipatamente la prestazione d'uscita per la proprietà abitativa occupata dal proprietario né costituirla in pegno.

- ² In alternativa e fino a 3 anni prima dell'età di riferimento, la persona assicurata può costituire in pegno il suo diritto alle prestazioni di previdenza o parte della prestazione di uscita a favore della proprietà d'abitazione per uso proprio.
- ³ Nel dettaglio, il prelevamento anticipato e la costituzione in pegno si orientano alle disposizioni degli art. 30a e segg. LPP e all'art. 1 OPPA.
- ⁴ Presentando una richiesta scritta, la persona assicurata può chiedere informazioni relative all'importo disponibile per il finanziamento della proprietà d'abitazione e relativa alla decurtazione delle prestazioni che tale prelievo provocherebbe.
- ⁵ Se la persona assicurata decide di attuare il prelievo o la messa in pegno, è in particolare tenuta ad inviare i documenti relativi al contratto d'acquisto o alla costruzione di proprietà d'abitazione o all'ammortamento del prestito ipotecario, il regolamento risp. il contratto d'affitto o di prestito nel caso di acquisizione di quote di partecipazione e i documenti relativi a partecipazioni analoghe. Assicurati coniugati devono produrre l'accordo scritto del coniuge. La firma deve essere fatta autenticare a carico della persona assicurata. La firma può essere autenticata ufficialmente da un notaio o dal controllo abitanti del Comune di residenza. Fino a un importo globale di CHF 100'000, le firme possono essere apposte anche presso la filiale PVSP di Dietikon o in presenza del direttore della relativa filiale o azienda.
- ⁶ Se la liquidità della PVSP è messa in pericolo da prelievi anticipati, la PVSP ha la facoltà di tenere in sospeso l'evasione delle richieste. Il Consiglio di fondazione stabilisce un ordine di priorità per la loro evasione. Fintanto che si trova in sotto-copertura, la PVSP può limitare nel tempo e nell'importo o rifiutare completamente i prelievi anticipati destinati al rimborso di prestiti ipotecari. La PVSP è tenuta a comunicare agli assicurati la durata di queste misure.
- ⁷ Per i costi generati dalle pratiche amministrative del prelievo anticipato, la PVSP fattura alla persona assicurata l'importo di CHF 275.00. I costi per l'iscrizione a Registro fondiario sono a carico della persona assicurata. Questi costi non possono essere compensati con l'importo del prelievo anticipato.
- ⁸ In caso di prelievo o rimborso anticipato, gli averi della persona assicurata vengono utilizzati secondo l'ordine di cui all'art. 48, cpv. 4 e 10.
- ⁹ L'ammontare dell'eventuale rimborso (parziale) dell'importo prelevato dev'essere di almeno CHF 10'000; quest'importo minimo non vale per il rimborso del finanziamento per l'acquisizione di quote a cooperative per la costruzione di alloggi e partecipazioni simili e può essere effettuato fino al raggiungimento dell'età di riferimento.

2 Misure in caso di sotto-copertura, liquidazione parziale

Art. 50 Misure in caso di sotto-copertura

- ¹ Ci si trova confrontati con una situazione di sotto-copertura se, ai sensi del bilancio annuo, il grado di copertura è inferiore al 100%. Le misure di cui al cpv. 2 si applicano per l'anno civile successivo alla costatazione del sottofinanziamento.
- ² Nel quadro del diritto federale, il Consiglio di fondazione regola le misure atte ad eliminare la sottocopertura. In particolare, tiene conto dei seguenti principi:
 - a. Le misure adottate devono essere tali che, sulla base delle ipotesi del modello rilevanti per la PVSP e secondo le raccomandazioni dell'esperto in materia di previdenza professionale, la sotto-copertura può essere eliminata nel giro di 5 – 7 anni
 - b. Datore di lavoro e persone assicurate (dal 1. gennaio successivo al 24. compleanno) versano un contributo supplementare (contributo di risanamento).
 - c. Per tutta la durata della sotto-copertura, gli interessi sui conti non superano il tasso d'interesse minimo LPP. È anche possibile abbassarlo al di sotto del tasso d'interesse minimo (tasso d'interesse ridotto).
 - d. Il carico del risanamento deve pesare in ugual misura sul datore di lavoro e sulle persone assicurate.

³ I datori di lavoro possono versare contributi aggiuntivi su un conto separato Riserva contributi del datore di lavoro con rinuncia all'uso e trasferire a questo conto eventuali fondi di una normale Riserva contributi del datore di lavoro.

Art. 51 Accantonamenti

Il Consiglio di fondazione stabilisce gli accantonamenti, con il supporto dell'esperto in previdenza professionale e tenendo presente la struttura specifica della PVSP. La loro gestione è oggetto di un regolamento specifico.

Art. 52 Liquidazione parziale

- ¹ In caso di liquidazione parziale della PVSP sussiste, oltre al diritto alla prestazione d'uscita, un diritto individuale o collettivo a mezzi liberi.
- ² Le condizioni per una liquidazione parziale, la procedura e l'attribuzione sono oggetto di un regolamento specifico.

3 Obbligo di informazione e di notifica

Art. 53 Obbligo di informazione della PVSP

- ¹ Al momento dell'affiliazione ed in seguito ogni anno, la persona assicurata riceve un certificato assicurativo dal quale risulta l'ammontare dell'avere sul conto di risparmio e delle prestazioni assicurate, nonché dei contributi dovuti alla PVSP.
- ² In caso di discrepanze tra il certificato assicurativo e il regolamento, fa stato il regolamento.
- ³ Al momento del matrimonio la persona assicurata riceve comunicazione della sua prestazione d'uscita. In caso di compensazione previdenziale dovuta a divorzio, la PVSP fornisce al giudice le indicazioni necessarie.
- ⁴ Alla prima scadenza e poi ad ogni cambiamento della rendita di vecchiaia, d'invalidità o per orfani, i beneficiari di rendite ricevono una conferma scritta relativa alle loro prestazioni.
- ⁵ Ogni anno, la PVSP informa in modo adeguato gli assicurati e i beneficiari di rendite sull'andamento degli affari, sul bilancio, sulla situazione finanziaria e sull'organizzazione della PVSP. Se richiesto, l'amministrazione dà agli assicurati e ai beneficiari di rendite ulteriori informazioni sullo stato della loro assicurazione e sulle attività operative della PVSP.
- ⁶ Gli assicurati e i beneficiari di rendite hanno il diritto di proporre in qualsiasi momento, verbalmente attraverso i propri rappresentanti o per iscritto al Consiglio di fondazione, suggerimenti, proposte o richieste relative alla PVSP.
- ⁷ Se le persone, segnalate alla PVSP da agenzie specializzate per l'assistenza all'incasso, ritirano gli averi di previdenza o desiderano costituirli in pegno o realizzarli per un'abitazione di proprietà, la PVSP informa immediatamente l'agenzia specializzata. In caso di prestazioni di libero passaggio, la comunicazione dell'agenzia specializzata viene inoltrata al nuovo istituto di previdenza o all'istituto di libero passaggio.

Art. 54 Obbligo di informazione e di notifica della persona assicurata

- ¹ Al momento dell'affiliazione, la persona assicurata deve dare alla PVSP visione dei conteggi delle prestazioni di libero passaggio da precedenti istituzioni di previdenza. La PVSP può chiedere il trasferimento delle prestazioni di libero passaggio per conto della persona assicurata.
- ² La persona assicurata, risp. i beneficiari di rendite e i loro superstiti sono tenuti ad informare la PVSP, in modo completo e veritiero, di tutti i fatti salienti necessari alla valutazione del rapporto previdenziale. Cambiamenti di questi fatti o delle prestazioni di altri enti assicurativi devono essere comunicati per iscritto e spontaneamente, entro quattro settimane, alla PVSP.
- ³ La PVSP declina la responsabilità per eventuali conseguenze negative derivanti dalla mancata osservanza dell'obbligo di informazione e notifica. Se da tale inosservanza la PVSP subisce un danno, il Consiglio di fondazione può renderne responsabile il trasgressore.

- ⁴ Su richiesta della PVSP, i beneficiari di rendite devono produrre un attestato che certifica la vita. Dopo aver compiuto i 18 anni, i beneficiari di una rendita per figli o per orfani devono produrre, all'inizio di ogni anno scolastico, risp. di ogni semestre di studi, un certificato di formazione a prova del loro diritto alla rendita, senza che questo sia richiesto esplicitamente.
- ⁵ La PVSP chiede il rimborso di prestazioni ricevute in troppo o impropriamente, in particolare se derivanti dalla violazione dell'obbligo di informazione e notifica. Le pretese possono essere compensate con le proprie prestazioni.
- ⁶ Le persone assicurate e i beneficiari di rendite devono informare la PVSP per iscritto, al più tardi entro quattro settimane, senza che ne sia stata fatta richiesta esplicita, di eventi che hanno un impatto sull'assicurazione, quali in particolare:
 - cambiamento d'indirizzo e dello stato civile degli assicurati e dei beneficiari di rendite;
 - il decesso di beneficiari di rendite;
 - il proseguimento, risp. la cessazione anticipata della formazione di figli dopo il compimento dei loro 18 anni;
 - cambiamento del grado d'invalidità e la modifica di almeno il 10% del reddito da lavoro dei beneficiari di una rendita d'invalidità.

Art. 55 Protezione dei dati

- ¹ La PVSP trasmette nella misura in cui ciò sia necessario per il raggiungimento dello scopo della previdenza professionale dati assicurativi dei propri assicurati e beneficiari di rendite ad altre istituzioni previdenziali e assicurative. PVSP può trasferire il trattamento dei dati, previo accordo, a terzi in Svizzera e all'estero, a condizione che le norme di legge sulla protezione dei dati garantiscano una protezione adeguata dei dati e che i terzi incaricati del trattamento siano soggetti all'obbligo di riservatezza previsto dalla legge o si impegnino a rispettarlo.
- ² La PVSP è autorizzata a comunicare al datore di lavoro dati aggregati relativi ai beneficiari. Da questi dati aggregati non deve essere possibile trarre conclusioni su singoli assicurati o beneficiari di rendite.
- ³ Si applicano in particolare le disposizioni della LPP relative al trattamento dei dati personali, alla consultazione degli archivi, all'obbligo di riservatezza, alla divulgazione dei dati e all'assistenza amministrativa. Per il resto si applicano le disposizioni della Legge sulla protezione dei dati (LPD).

4 Disposizioni transitorie e finali

Art. 56 Disposizioni transitorie

- ¹ Il diritto e l'importo delle rendite già in corso al 31 dicembre 2023 sono disciplinati dal regolamento previdenziale in vigore fino al 31 dicembre 2023. Sono esclusi il coordinamento delle prestazioni ai sensi dell'art. 44, l'adeguamento delle rendite correnti ai sensi dell'art. 47 e la perequazione delle rendite in caso di divorzio ai sensi dell'art. 48.
- ² Per gli esoneri dal pagamento dei contributi di risparmio già in vigore al 31 dicembre 2023, i contributi di risparmio previsti dal presente regolamento di previdenza si applicano a partire dal 1. gennaio 2024.
- ³ Per le future prestazioni in caso di decesso dei beneficiari di rendite di vecchiaia e di invalidità si applica il regolamento previdenziale in vigore al momento del decesso.
- ⁴ Per la verifica del diritto al capitale di decesso vale sempre la sequenza dei beneficiari prevista dal regolamento previdenziale in vigore al momento del decesso.
- ⁵ Se la rendita d'invalidità viene sostituita dalla rendita di vecchiaia, per la determinazione della nuova prestazione fa stato il regolamento previdenziale in vigore al questo momento.
- ⁶ Per le donne nate nel 1960 o prima, l'età di riferimento AVS viene raggiunta il primo del mese successivo al compimento del 64. anno di età. Per le donne nate tra il 1961 e il 1963, l'età di riferimento AVS viene gradualmente aumentata di 3 mesi.
- Per le donne che al momento dell'insorgere dell'incapacità lavorativa avevano un'età di riferimento di 64 anni stabilita dal regolamento previdenziale, alla cessazione delle prestazioni di invalidità in seguito al raggiungimento dell'età di riferimento si applicano le seguenti disposizioni transitorie: per

le donne nate nel 1960 o prima, l'età di riferimento viene raggiunta il primo del mese successivo al compimento del 64. anno di età. Per le donne nate tra il 1961 e il 1963, l'età di riferimento aumenta gradualmente di 3 mesi all'anno. Per le donne nate nel 1964 e più giovani, l'età di riferimento viene raggiunta il primo del mese successivo al 65. compleanno.

Art. 57 Disposizioni transitorie relative al diritto a rendite

- ¹ Per i beneficiari di una rendita d'invalidità nati nel 1966 e prima, il cui diritto alla rendita è sorto prima del 1. gennaio 2022, il diritto alla rendita si basa sulle disposizioni della PVSP applicabili fino al 31 dicembre 2021.
- ² Per i beneficiari di una rendita d'invalidità nati nel 1967 e dopo, il cui diritto alla rendita è sorto prima del 1. gennaio 2022, il diritto alla rendita esistente è mantenuto fino al cambiamento del grado d'invalidità nella previdenza professionale di almeno 5 punti percentuali dovuto a una revisione dell'Al. Tuttavia, se l'adeguamento del diritto alla rendita ha l'effetto che, nonostante l'aumento del grado d'invalidità, il diritto alla rendita diminuisce o che nonostante riduzione del grado di disabilità il diritto alla rendita aumenta, resta in vigore il diritto alla rendita finora valido.
- ³ Per i beneficiari di una rendita d'invalidità nati nel 1992 e successivamente, il cui diritto alla rendita è sorto prima del 1. gennaio 2022, il diritto alla rendita è determinato al più tardi il 1. gennaio 2032 in applicazione dell'art. 28 cpv. 2. In caso di diminuzione del diritto alla rendita, il diritto alla rendita precedente rimane in vigore fino a quando, a seguito di una revisione dell'Al. il grado d'invalidità nella previdenza professionale cambia di almeno 5 punti percentuali

Art. 58 Applicazione e modifica del regolamento

- ¹ Il Consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il regolamento, rispettando le disposizioni legali e lo scopo. I diritti acquisiti dagli assicurati e dai beneficiari di rendite sono comunque garantiti. La modifica di disposizioni con conseguenze finanziarie per il datore di lavoro e che superano le disposizioni LPP, richiedono l'accordo del datore di lavoro.
- ² Futuri cambiamenti al regolamento previdenziale devono essere comunicati all'Autorità di vigilanza.
- ³ Se il regolamento è tradotto in un'altra lingua, fa stato il testo tedesco.

Art. 59 Controversie

Controversie derivanti dall'applicazione o dall'interpretazione di questo regolamento o derivanti da questioni non espressamente fissate da questo regolamento devono essere decise dai tribunali in applicazione delle disposizioni LPP. Foro giuridico è la sede svizzera o il domicilio in Svizzera della persona accusata o il luogo dell'azienda presso la quale è impiegata la persona assicurata.

Art. 60 Entrata in vigore

Il presente regolamento previdenziale entra in vigore il 1. gennaio 2024 e sostituisce la precedente versione, i relativi supplementi e le relative disposizioni d'esecuzione.

Dietikon, 21 agosto 2023

Il Consiglio di fondazione

5 Allegati

A1 Ammontare dei contributi in percentuale del salario assicurato

(vedi art. 16 e art. 17)

	Contribu	to rischio	Contributo		
Età LPP	Persona assicurata	Datore lavoro	Persona assicurata	Datore Iavoro	Totale
18 – 24	0.50	1.50	0.00	0.00	2.00
25 – 34	0.50	1.50	4.00	4.00	10.00
35 – 44	0.50	1.50	5.50	5.50	13.00
45 – 54	0.50	1.50	8.00	8.00	18.00
55 – 65 66 – 70	0.50 0.00	1.50 0.00	9.50 9.50	9.50 9.50	21.00 19.00
00 10	0.00	0.00	9.50	9.50	13.00

A2 Riscatto volontario di prestazioni previdenziali sul conto di risparmio

(vedi art. 18 e art. 19)

L'ammontare massimo dei riscatti supplementari sul conto di risparmio corrisponde all'importo massimo riportato sulla seguente tabella, da cui è dedotto l'avere disponibile sul conto di risparmio. L'avere massimo su conto di risparmio corrisponde al salario assicurato al 31.12, moltiplicato con i seguenti tassi percentuali.

Età LPP	Importo massimo sul conto risparmio in percentuale del salario assicurato	Età LPP	Importo massimo sul conto risparmio in percentuale del salario assicurato
25	8.0	46	268.7
26	16.2	47	290.1
27	24.5	48	311.9
28	33.0	49	334.1
29	41.6	50	356.8
30	50.5	51	380.0
31	59.5	52	403.6
32	68.7	53	427.6
33	78.0	54	452.2
34	87.6	55	480.2
35	100.3	56	508.8
36	113.4	57	538.0
37	126.6	58	567.8
38	140.2	59	598.1
39	154.0	60	629.1
40	168.0	61	660.7
41	182.4	62	692.9
42	197.0	63	725.7
43	212.0	64	759.3
44	227.2	da 65	793.4
45	247.8		

Riscatto di prestazioni previdenziali sul conto di risparmio: esempio

Persona assicurata 50enne

Riscatto massimo possibile	CHF 285'440 – CHF 190'000	= CHF	95'440
Ammontare massimo del conto di risparmio	356.8 % x CHF 80'000	= CHF	285'440
Disponibilità sul conto di risparmio		CHF	190'000
Salario assicurato		CHF	80'000

A3 Tasso di conversione per diverse età di pensionamento

(vedi art. 24)

Età di pensionamento	Tasso di conversione Uomini	Tasso di conversione Donne
58	4.90	5.10
59	5.10	5.30
60	5.30	5.50
61	5.50	5.70
62	5.70	5.90
63	5.90	6.10
64	6.10	6.30
65	6.30	6.50
66	6.45	6.65
67	6.60	6.80
68	6.75	6.95
69	6.90	7.10
70	7.05	7.25

Conversione dell'avere sul conto di risparmio in rendita: esempio

Persona assicurata 65enne

Disponibilità sul conto di risparmio CHF 100'000

Tasso di conversione a 65 anni = in % 6.30

Rendita di vecchiaia annua CHF 100'000 x 6.30 % = CHF 6'300

Pensionamento con rendita e ritiro di capitale: esempio

Persona assicurata 65enne

Disponibilità sul conto di risparmio CHF 100'000

Prelievo di capitale CHF 20'000

Tasso di conversione a 65 anni = in % 6.30

Rendita di vecchiaia annua CHF 80'000 x 6.30 % = CHF 5'040

A4 Riscatto volontario di prestazioni previdenziali sul conto 58+

(vedi art. 36)

L'importo del riscatto per il finanziamento del pensionamento anticipato corrisponde al massimo all'importo massimo secondo le seguenti tabelle, dedotto il saldo del conto 58+ esistente. Il salario assicurato al momento del riscatto è l'elemento decisivo. I valori intermedi sono interpolati linearmente al mese più vicino. Fa stato l'età effettiva della persona assicurata al momento del riscatto.

Età	Importo massimo del conto 58+ in % del salario assicurato per gli uomini						
	Riscatto età 58	Riscatto età 59	Riscatto età 60	Riscatto età 61	Riscatto età 62	Riscatto età 63	Riscatto età 64
25	235.29%	194.82%	157.01%	121.63%	88.44%	57.24%	27.77%
26	240.00%	198.72%	160.15%	124.06%	90.21%	58.39%	28.32%
27	244.80%	202.69%	163.35%	126.54%	92.01%	59.56%	28.89%
28	249.69%	206.75%	166.62%	129.07%	93.85%	60.75%	29.47%
29	254.69%	210.88%	169.95%	131.65%	95.73%	61.96%	30.06%
30	259.78%	215.10%	173.35%	134.29%	97.64%	63.20%	30.66%
31	264.98%	219.40%	176.82%	136.97%	99.60%	64.47%	31.27%
32	270.28%	223.79%	180.35%	139.71%	101.59%	65.76%	31.90%
33	275.68%	228.26%	183.96%	142.50%	103.62%	67.07%	32.54%
34	281.20%	232.83%	187.64%	145.35%	105.69%	68.41%	33.19%
35	286.82%	237.49%	191.39%	148.26%	107.81%	69.78%	33.85%
36	292.56%	242.24%	195.22%	151.23%	109.96%	71.18%	34.53%
37	298.41%	247.08%	199.12%	154.25%	112.16%	72.60%	35.22%
38	304.38%	252.02%	203.11%	157.34%	114.41%	74.05%	35.92%
39	310.46%	257.06%	207.17%	160.48%	116.69%	75.53%	36.64%
40	316.67%	262.20%	211.31%	163.69%	119.03%	77.04%	37.37%
41	323.01%	267.45%	215.54%	166.97%	121.41%	78.58%	38.12%
42	329.47%	272.80%	219.85%	170.31%	123.84%	80.16%	38.88%
43	336.05%	278.25%	224.25%	173.71%	126.31%	81.76%	39.66%
44	342.78%	283.82%	228.73%	177.19%	128.84%	83.39%	40.45%
45	349.63%	289.49%	233.31%	180.73%	131.42%	85.06%	41.26%
46	356.62%	295.28%	237.97%	184.34%	134.05%	86.76%	42.09%
47	363.76%	301.19%	242.73%	188.03%	136.73%	88.50%	42.93%
48	371.03%	307.21%	247.59%	191.79%	139.46%	90.27%	43.79%
49	378.45%	313.36%	252.54%	195.63%	142.25%	92.07%	44.66%
50	386.02%	319.63%	257.59%	199.54%	145.10%	93.92%	45.56%
51	393.74%	326.02%	262.74%	203.53%	148.00%	95.79%	46.47%
52	401.62%	332.54%	267.99%	207.60%	150.96%	97.71%	47.40%
53	409.65%	339.19%	273.35%	211.75%	153.98%	99.66%	48.35%
54	417.84%	345.97%	278.82%	215.99%	157.06%	101.66%	49.31%
55	426.20%	352.89%	284.40%	220.31%	160.20%	103.69%	50.30%
56	434.72%	359.95%	290.09%	224.72%	163.40%	105.76%	51.31%
57	443.42%	367.15%	295.89%	229.21%	166.67%	107.88%	52.33%
58	452.29%	374.49%	301.81%	233.79%	170.00%	110.04%	53.38%
59		381.98%	307.84%	238.47%	173.40%	112.24%	54.45%
60			314.00%	243.24%	176.87%	114.48%	55.54%
61				248.10%	180.41%	116.77%	56.65%
62					184.02%	119.11%	57.78%
63						121.49%	58.93%
64							60.11%

Età	Importo massimo del conto 58+ in % del salario assicurato per le donne						
	Riscatto età 58	Riscatto età 59	Riscatto età 60	Riscatto età 61	Riscatto età 62	Riscatto età 63	Riscatto età 64
25	230.67%	191.23%	154.29%	119.64%	87.08%	56.41%	27.39%
26	235.28%	195.05%	157.37%	122.03%	88.82%	57.54%	27.94%
27	239.99%	198.95%	160.52%	124.47%	90.60%	58.69%	28.49%
28	244.79%	202.93%	163.73%	126.96%	92.41%	59.87%	29.06%
29	249.68%	206.99%	167.00%	129.50%	94.26%	61.06%	29.65%
30	254.68%	211.13%	170.34%	132.09%	96.14%	62.29%	30.24%
31	259.77%	215.35%	173.75%	134.74%	98.07%	63.53%	30.84%
32	264.96%	219.66%	177.23%	137.43%	100.03%	64.80%	31.46%
33	270.26%	224.06%	180.77%	140.18%	102.03%	66.10%	32.09%
34	275.67%	228.54%	184.39%	142.98%	104.07%	67.42%	32.73%
35	281.18%	233.11%	188.07%	145.84%	106.15%	68.77%	33.39%
36	286.81%	237.77%	191.83%	148.76%	108.27%	70.14%	34.05%
37	292.54%	242.52%	195.67%	151.73%	110.44%	71.55%	34.73%
38	298.39%	247.37%	199.59%	154.77%	112.65%	72.98%	35.43%
39	304.36%	252.32%	203.58%	157.86%	114.90%	74.44%	36.14%
40	310.45%	257.37%	207.65%	161.02%	117.20%	75.93%	36.86%
41	316.66%	262.52%	211.80%	164.24%	119.54%	77.44%	37.60%
42	322.99%	267.77%	216.04%	167.53%	121.93%	78.99%	38.35%
43	329.45%	273.12%	220.36%	170.88%	124.37%	80.57%	39.12%
44	336.04%	278.58%	224.77%	174.29%	126.86%	82.18%	39.90%
45	342.76%	284.16%	229.26%	177.78%	129.40%	83.83%	40.70%
46	349.61%	289.84%	233.85%	181.34%	131.98%	85.50%	41.51%
47	356.61%	295.64%	238.52%	184.96%	134.62%	87.21%	42.34%
48	363.74%	301.55%	243.29%	188.66%	137.32%	88.96%	43.19%
49	371.01%	307.58%	248.16%	192.44%	140.06%	90.74%	44.05%
50	378.43%	313.73%	253.12%	196.28%	142.86%	92.55%	44.93%
51	386.00%	320.01%	258.18%	200.21%	145.72%	94.40%	45.83%
52	393.72%	326.41%	263.35%	204.21%	148.63%	96.29%	46.75%
53	401.60%	332.93%	268.62%	208.30%	151.61%	98.22%	47.68%
54	409.63%	339.59%	273.99%	212.46%	154.64%	100.18%	48.64%
55	417.82%	346.38%	279.47%	216.71%	157.73%	102.19%	49.61%
56	426.18%	353.31%	285.06%	221.05%	160.89%	104.23%	50.60%
57	434.70%	360.38%	290.76%	225.47%	164.10%	106.31%	51.61%
58	443.40%	367.59%	296.57%	229.98%	167.39%	108.44%	52.65%
59		374.94%	302.50%	234.58%	170.73%	110.61%	53.70%
60			308.55%	239.27%	174.15%	112.82%	54.77%
61				244.05%	177.63%	115.08%	55.87%
62					181.18%	117.38%	56.99%
63						119.73%	58.12%
64							59.29%